

Venerdì
17 Marzo 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



REGIME PER CASSA

Perdite su crediti ancora deducibili

Gianfranco Ferranti ▶ pagina 51



PREVIDENZA

Cumulo al via (non per le Casse)

Fabio Venanzi ▶ pagina 53

Imposte indirette. Per la Corte di giustizia la disciplina italiana non è in contrasto con quella comunitaria sul diritto al rimborso

Compensazioni Iva, resta il «tetto»

Sì al limite di 700mila euro ma deve essere possibile recuperare i crediti in tempi ragionevoli

Luca Gaiani

Il tetto di 700mila euro previsto dalla legge italiana per la compensazione orizzontale del credito Iva non è in contrasto con la disciplina comunitaria sul diritto al rimborso delle eccedenze di imposta. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-21/16 depositata ieri. La Corte precisa, però, che l'ordinamento nazionale deve comunque prevedere la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito di imposta entro un termine ragionevole.

Il rinvio

Il limite italiano alle compensazioni del credito Iva in F24, previsto in 700mila euro annui (comprendendo tutte le compensazioni anche per crediti fiscali diversi) dall'articolo 34 della legge 388/2000, finisce davanti alla Corte di giustizia Ue. L'avvicenda riguarda una società piemontese che vantava un credito Iva per il 2013 di oltre 1,7 milioni di euro, la quale lo utilizzò in compensazione splanando rispetto al tetto di legge. L'agenzia delle Entrate sanzionò la compensazione in-

debita applicando la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell'eccedenza oltre i 700mila euro. La Commissione tributaria provinciale di Torino, a cui il contribuente si era rivolto per impugnare la sanzione irrogata, ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Ue riguardante la compatibilità della citata norma italiana sul tetto alle compensazioni con l'articolo 183, comma 1, della direttiva 2006/112/Ce che prevede la possibilità per i contribuenti di compensare o vedersi rimborsata l'eccedenza delle detrazioni Iva rispetto all'imposta dovuta.

Contrasto all'evasione

La Corte del Lussemburgo sottolinea preliminarmente che la libertà di cui dispongono gli Stati membri nello stabilire modalità di rimborso di un'eccedenza di Iva non comporta che dette modalità siano dispensate da ogni controllo con riferimento alle norme comunitarie. Tali modalità non possono cioè ledere il principio di neutralità fiscale, e dunque devono consentire al con-

tribuyente di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito.

Secondo l'Amministrazione italiana, il tetto alle compensazioni si giustifica come strumento per contrastare l'evasione fiscale posta che il versamento in compensazione può facilmente prestarsi a pratiche evasive, non essendo prevista l'allegazione di documenti di supporto al modello F24. In relazione a ciò, la Corte osserva che il limite in questione non appare, in astratto, una misura inadeguata, dato che la compensazione può effettuarsi per importi molto elevati e senza una preventiva verifica dell'esistenza del credito. Osservazione, quest'ultima, che non corrisponde però esattamente alla situazione italiana, vista la necessità, per compensazioni superiori a 15mila euro, di sottoporre la dichiarazione da cui emerge l'eccedenza al cosiddetto visto di conformità.

Il rimborso

La Corte afferma di non essere in grado, sulla base degli atti di causa, di entrare nel merito stabilendo se la soglia per le com-

pensazioni del nostro Paese sia tale da raggiungere efficacemente l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e se tale soglia finisca davvero per pregiudicare i principi comunitari, tenuto conto delle altre possibilità di rimborso contemplate dalla legge Iva italiana.

In ogni caso, precisano i giudici di Lussemburgo, se è vero che la Corte ha il compito di dare delucidazioni sulla norma comunitaria al giudice del rinvio, è quest'ultimo che deve valutare se la normativa nazionale rispetta il principio di proporzionalità.

In conclusione, secondo la Corte Ue, l'articolo 183, comma 1, della direttiva Iva deve interpretarsi nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la compensazione dei debiti tributari con crediti Iva fino ad un importo massimo determinato per ogni annualità, a condizione che l'ordinamento preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del **Fisco**

L'ANALISI
Quelle indicazioni troppo spesso disattese da legislatore e amministrazione finanziaria

di **Benedetto Santacroce**

Le sentenze della Corte di giustizia in materia tributaria, spesso volentieri, non vengono debitamente considerate dai diversi attori (legislatore, interpreti e organi giurisdizionali), che invece, in base alle regole fissate dai trattati e dal diritto derivato unionale, sarebbero obbligati ad applicarle con puntualità nello svolgimento delle loro rispettive funzioni. Questo è il risultato che scaturisce da un'analisi delle principali pronunce che la Corte nel tempo ha emanato in relazione ai diversi settori della fiscalità dalle imposte dirette, all'Iva e al diritto doganale. Questo fenomeno purtroppo, anche se

in misura ridotta, non riguarda solo il passato remoto, ma anche i tempi più recenti.

Sulla base dell'articolo 267 del Trattato dell'Unione europea, la Corte ha il compito di pronunciarsi sull'interpretazione dei trattati e degli atti derivati (direttive, regolamenti, decisioni e raccomandazioni), nonché sulla compatibilità e legittimità degli atti legislativi e delle prassi rispetto al diritto unionale.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:
quotidianofisco.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi d'impresa. I giudici del Lussemburgo legittimano la «liberazione» dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto

L'esdebitazione allarga il perimetro

Giovanni Negri
MILANO

Esdebitazione a tutto campo. Fino a comprendere anche i debiti Iva. Non ci sono ostacoli sul piano della disciplina comunitaria alla previsione di una liberazione anche dai debiti Iva per l'imprenditore fallito. A sdoganare anche su questo piano uno degli istituti più innovativi della riforma fallimentare è adesso la Corte di giustizia Ue con la sentenza nella causa C-493/15.

Con l'esdebitazione l'intenzione è quella di mettere in campo una soluzione per premiare l'imprenditore che ha

conservato una condotta corretta nel corso di tutto il procedimento permettendogli di ripartire da zero nella sua attività cancellando tutti i debiti rimasti (fresh start). In particolare il debitore non deve avere già usufruito del beneficio nei 10 anni precedenti, non deve essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o reati economici, deve essere stato cooperativo e diligente durante tutta la procedura concorsuale. L'azzeramento è concesso dall'autorità giudiziaria ma l'inesigibilità dei debiti residui può essere contestata dal Pmo o dai creditori insoddisfatti.

Per quanto riguarda debiti Iva, questi non sono espressamente esclusi dal perimetro dei debiti che vengono cancellati con l'esdebitazione. Di qui il nascere della questione sottoposta alla Corte Ue, dopo che l'Agenzia delle entrate aveva emesso contro un imprenditore una cartella di pagamento chiedendogli di versare importi a titolo di Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003. La commissione tributaria aveva dichiarato illegittima la cartella e la pretesa di pagamento constatando l'interventuta esdebitazione.

La Cassazione, chiamata in causa per effetto del ricorso del-

l'agenzia delle Entrate, aveva poi sottoposto agli eurogiudici un duplice quesito: se la normativa italiana sul punto fosse in contrasto con la direttiva 77/388 sull'armonizzazione delle regole sulle imposte sulla cifra d'affari e, in qualche modo, l'esdebitazione non costituisce un aiuto di Stato.

Nell'affrontare la questione non può che rifarsi alla sentenza di un anno fa (7 aprile 2016, causa C-546/14), che aveva stabilito la compatibilità con il diritto comunitario della legge fallimentare italiana nella parte in cui permette la proposta di concordato preventivo che

prevede il pagamento solo parziale dell'Iva. Si quindi a una disponibilità, entro certe condizioni, del debito Iva da parte dell'imprenditore: il meccanismo del concordato preventivo con versamento solo parziale dell'imposta non ha come conseguenza, chiariva allora la Corte, una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito, nessuna contrarietà poi all'obbligo di tutti gli Stati membri di assicurare una piena e integrale corresponsione del tributo.

Escluso poi che l'esdebitazione si configuri come un aiuto di Stato. A mancare è uno degli elementi costitutivi e cioè quello della selettività del vantaggio. L'esdebitazione, infatti, non ha come obiettivo quello di favorire solo alcune imprese o produzioni rispetto ad altre che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Non viene pertanto istituito un trattamento differenziato, idoneo a essere qualificato come discriminatorio.

Con la pronuncia depositata ieri, la Corte si pone su questa linea e riconosce che la disciplina tricolore dell'esdebitazione, analogamente a quella del concordato, è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie sufficienti per la riscossione dei crediti Iva e che, tenuto conto di queste condizioni,

non si configura una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del credito, nessuna contrarietà poi all'obbligo di tutti gli Stati membri di assicurare una piena e integrale corresponsione del tributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

Gli eventuali ritardi nella trasmissione dei modelli Intra acquisti, entro la scadenza del prossimo 25 marzo (che cadendo di sabato viene rinviata a lunedì 27), non saranno sanzionati. Lo dichiara con un comunicato stampa emanato ieri le agenzie delle Dogane e delle Entrate.

L'articolo 4, comma 4 del DL 193/2016 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la soppressione dell'obbligo di invio del modello Intrastat con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Successivamente, la conversione (legge 19/2017) del decreto Milleproroghe (DL 244/2016) ha ripristinato tale obbligo, rinviando l'abolizione al 1° gennaio 2018.

La legge di conversione che ha ripristinato l'intra acquisti, è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 28 febbraio, quindi dopo il termine previsto per l'invio dei modelli relativi al mese di gennaio. Infatti modelli Intra devono essere inviati con periodicità mensile entro il giorno 25 del mese successivo, o trimestrale a seconda dell'ammontare delle operazioni effettuate nel periodo precedente. In particolare, inviano i modelli con periodicità trimestrale i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; inviano, invece, i modelli con periodicità mensile i contribuenti che hanno effettuato operazioni in uno dei quattro trimestri precedenti di ammontare superiore alla soglia di 50mila euro.

Il 17 febbraio scorso l'agenzia delle Dogane, in collaborazione con l'agenzia delle Entrate e con l'Istat, aveva emanato un comunicato stampa che, in virtù dell'imminente spostamento di un anno della soppressione degli elenchi Intra acquisti in forza del Milleproroghe, ricordava come l'obbligo dell'intra stat-

stico permanesse solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile degli Intra-2.

Ora le Agenzie precisano nel comunicato che, essendo la legge di conversione 19/2017 entrata in vigore il 1° marzo quindi molto a ridosso della scadenza del 25 marzo, non si applicheranno le sanzioni per eventuali ritardi nella trasmissione dei modelli.

La non applicazione delle sanzioni trova fondamento nello Statuto del contribuente. Infatti, in base all'articolo 3 della legge 212/2000 le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In questo caso, la legge è entrata in vigore il 1° marzo, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» mentre la scadenza prevista per l'adempimento è il 25 marzo, ben prima del decorso dei 60 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione



L'esclusione dalle penalità
Sul Sole 24 Ore dello scorso 21 febbraio le prime anticipazioni sull'orientamento dell'amministrazione finanziaria di escludere l'applicazione delle sanzioni per i ritardi nei primi invii degli Intra stat-

Avv. Alessandro Siess
Divisione Legale

POTRESTI DECIDERE DI VENDERE IL TUO STUDIO PROFESSIONALE. POTREBBE ESSERE UTILE PARLARNE CON NOI.

Se vuoi compiere questo passo importante, noi di MPO&Partners possiamo offrirti un supporto altamente qualificato e massima riservatezza. Ti affiancheremo passo dopo passo in tutte le fasi della vendita per favorire un passaggio ottimale e preservare così il valore della tua attività. Conta su di noi, perché noi ci mettiamo la faccia.

CHIAMACI 02.48007790

MPO PARTNERS
MERGER & ACQUISITION

i Professionisti per i Professionisti
MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BOLOGNA
www.mpopartners.com - info@mpopartners.com

info@mpopartners.com

Cartelle

IL FORUM DEL SOLE 24 ORE

Rottamazione, le insidie su dilazione e contenzioso

La proroga al 21 aprile non elimina le incertezze sull'iter

Rosanna Acierno

Nonostante i chiarimenti sulla **rottamazione delle cartelle** forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 2/E dello scorso 8 marzo, permangono ancora dubbi non solo sugli **effetti** della probabile **proroga al prossimo 21 aprile** dei termini per la **presentazione dell'istanza**, ma anche sulla **corretta applicazione** di alcuni punti dell'istituto.

Se da un lato, infatti, è stato precisato che ai fini della rottamazione non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario non ancora iscritti a ruolo (così come i ruoli già sgravati), dall'altro le principali incertezze emergono soprattutto in presenza di piani di dilazione concessi da Equitalia e ancora in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.

La sospensione delle rate

In base all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 193/2016, con riferimento ai debiti che si intendono rottamare, i piani di dilazione dei carichi in essere al 1° gennaio 2017 sono sospesi di diritto fino a luglio 2017, termine previsto per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione.

Come chiarito dall'agenzia delle Entrate, a tale data:

- se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere;

- se invece il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l'inefficienza della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'agente della riscossione.

Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. Sul punto, inoltre, Equitalia ha chiarito che la sospensione non viene concessa automaticamente a tutti coloro che potenzialmente potrebbero presentare istanza di rottamazione e per tutti i carichi, ma soltanto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (con il modello DA1) e limitatamente ai carichi per cui viene richiesta.

Il ricalcolo della dilazione

Questo vuol dire che, qualora

un piano di dilazione, come di solito accade, riguardi più cartelle e il contribuente decida di rottamarne una sola, sarà necessario continuare a pagare la quota parte delle rate relative alle cartelle non inserite nell'istanza di rottamazione e a sospendere la quota parte di rate relative alla cartella che si è chiesto di definire in maniera agevolata.

In questo caso è necessario l'intervento di Equitalia che dovrà rideterminare il nuovo piano di dilazione, scomputando la quota parte delle rate oggetto di sospensione.

Tuttavia, sono ormai molti i

contribuenti che, in attesa di un ricalcolo non immediato da parte dell'agente della riscossione (anche a causa della grande affluenza di pubblico che in queste ore si riversa negli uffici in cerca di informazioni), si trovano in una situazione a dir poco critica:

- se non pagano le rate, rischiano la decadenza dal piano della dilazione;

- se però continuano a pagare le rate originarie, perderanno comunque, anche se solo in parte, il beneficio della rottamazione, non potendo poi avere alcun rimborso della quota di sanzioni amministrative e di interessi di mora versati e non dovuti a seguito dell'adesione all'istituto.

Il termine per pagare le rate scadute

In assenza di specifici ulteriori chiarimenti, l'eventuale slittamento del termine di presentazione dell'istanza potrebbe generare, inoltre, altre incertezze.

È ormai pacifico, infatti, che il contribuente che intenda essere ammesso alla rottamazione deve necessariamente versare le rate non pagate fino a dicembre 2016. Equitalia, sul punto, ha precisato che il pagamento in questione può essere effettuato, con l'applicazione degli interessi di mora, entro il 31 marzo 2017, cioè entro il termine fissato dal decreto legge per presentare l'istanza di rottamazione.

Resta, dunque, da chiarire se la eventuale proroga del termine di presentazione del modello DA1 alla data del 21 aprile 2017 consentirà anche lo slittamento del pagamento delle rate scadute.

I coobbligati e il contenzioso

Rimane, infine, ancora aperta un'altra questione: in caso di contenzioso pendente, la presentazione dell'istanza di rottamazione da parte di uno solo dei coobbligati comporta, comunque, la rinuncia al giudizio anche in capo agli altri?

Equitalia, per la parte di sua competenza, ha precisato soltanto che l'istanza di rottamazione presentata da uno solo dei coobbligati solidali ha effetto anche sugli altri che non sono attivati per la definizione agevolata. Pertanto, ferme restando le misure cautelari o esecutive già avviate, l'agente della riscossione non procederà con nuove azioni. Senza contare che il perfezionamento della rottamazione dei ruoli da parte del coobbligato estingue la pretesa per tutti.



I pagamenti in corso

Va chiarito se l'eventuale nuovo termine per presentare l'istanza sposta anche quello per mettersi in regola con le rate scadute

I chiarimenti. Dall'individuazione dei carichi «rottamabili» all'impatto dell'eventuale contenzioso in corso

Rate e sanzioni, le risposte ai quesiti

RISPOSTE A CURA DI
Rosanna Acierno
Marco Ligrani
Luigi Lovecchio

COME ADERIRE

Le sanzioni «sanabili»

È possibile chiedere la rottamazione di sanzioni amministrative irrogate in base al DL 507/1999, che ha depenalizzato l'emissione di assegni senza autorizzazione?

→ Sono escluse dalla definizione tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive. Ne consegue che le sanzioni amministrative descritte nel quesito non possono essere rottamate, poiché non sono riconducibili a nessuna delle tipologie indicate.

Le cartelle del defunto

In caso di cartelle di pagamento notificate al defunto, per le quali gli eredi non hanno ancora ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata? L'obiettivo sarebbe quello di ottenere lo sgravio degli interessi di mora.

→ Sì, senz'altro possibile. Le sanzioni, invece, vanno sgravate dall'ufficio.

Conta il domicilio

Le richieste di adesione vanno notificate presso tutti gli sportelli di Equitalia o solo negli sportelli da cui «sono partite» le cartelle?

→ Le domande di definizione devono essere presentate agli sportelli individuati su base regionale, in ragione del domicilio fiscale; pertanto, non rileva la sede territoriale che ha notificato l'eventuale cartella, tanto più che oggetto della definizione non sono le cartelle ma i ruoli.

LE RATE

Interessi azzerati

Avendo aderito alla rottamazione per cartelle rateizzate, si chiede che fine faranno i restanti interessi di dilazione sulle rate sospese per l'adesione alla rottamazione: verranno conteggiati o vengono annullati?

→ Gli interessi da dilazione conteggiati sulle rate sospese, in scadenza tra gennaio e luglio 2017, sono azzerati. Questo perché con il pagamento della prima rata, si verifica la revoca ope legis della dilazione pregressa. Se il debitore sceglie il pagamento rateizzato sono conteggiati gli interessi da dilazione per tale differimento di pagamento.

Rateazione decaduta

Mi è stata concessa una rateazione prima di ottobre 2015, che però mi è stata revocata (perché non ho pagato nove rate) a dicembre 2016. Ora posso aderire alla rottamazione?

→ Occorre premettere che non fa differenza l'ipotesi in cui la decadenza riguardi una rateazione ante o post ottobre 2015 (mancato pagamento di otto o cinque rate). L'unico discrimine è rappresentato dal fatto che la decadenza sia intervenuta prima o dopo il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del DL 193/16. Nel primo caso, il contribuente è libero di aderire alla definizione agevolata senza alcun limite, come confermato dalla stessa Equitalia nella prima tranches di risposte fornite all'Odceec di Roma (risposta ai quesiti 1, 6 e 21). Viceversa, nell'ipotesi in cui la decadenza sia intervenuta dopo il 24 ottobre 2016, il contribuente deve mettersi in regola con tutti i versamenti e, pertanto, sia con quelli dell'ultimo trimestre 2016, sia con quelli precedenti; anche di

questo si trova conferma nelle risposte fornite da Equitalia all'Ordine di Roma (terza tranches, quesito 2).

La «scelta» dei ruoli

Una Srl ha un piano di rateazione riguardante due cartelle. Ad oggi non risultano versate sette rate (quattro del 2016 e tre del 2017). La società intende rottamare una sola cartella rientrante nel piano di rateazione. Per accedere alla rateazione deve versare tutte le rate scadute del 2016 di tutto il piano o richiedere a Equitalia il calcolo della quota delle rate scadute relative alla cartella da rottamare e versare solo quella quota?

→ La necessità di versare le rate scadute nel 2016 opera con esclusivo riferimento ai ruoli che formano oggetto della domanda. Pertanto, nell'ipotesi in cui si intenda aderire alla definizione limitatamente a uno solo dei ruoli oggetto della precedente rateazione, solo con riferimento a questo occorrerà mettersi in regola con i pagamenti.

L'ADESIONE

Le istanze vanno presentate agli sportelli regionali di Equitalia in ragione del domicilio fiscale del contribuente

In regola con le rate

Relativamente a un piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, ci si accorge che non sono state pagate le rate scadute da novembre 2016 a oggi. È possibile aderire alla definizione agevolata previo pagamento, oggi, delle rate scadute di novembre e dicembre?

→ Ai fini dell'adesione, il comma 8 dell'articolo 6 prevede l'obbligo di pagare le rate con scadenza 1° ottobre-31 dicembre 2016 delle precedenti rateazioni. Come chiarito da Equitalia all'Odceec di Roma, il pagamento può avvenire anche in ritardo, maggiorato degli interessi, purché prima della domanda: in particolare, nella risposta n. 14 della prima tranches si precisa che, entro il 31 marzo 2017, devono essere saldate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016, con l'aggiunta degli interessi di mora.

Istanze distinte

Osservando la mia situazione online presso il sito di Equitalia trovo che ho delle cartelle pendenti a mio carico per un totale di nove cartelle/notifiche, tutte riferite ad anni compresi tra il 2006 e il 2008. Attualmente mi trovo una rateizzazione di 5 cartelle pagate fino a dicembre 2016 con due soli pagamenti saltati a maggio-giugno 2015, mentre per le altre quattro cartelle rimanenti non ho mai richiesto una rateizzazione. Ora vorrei rottamare tutte e nove le cartelle. Cosa succede se, dopo una mia richiesta per il "totale", le quattro cartelle rimanenti sono escluse dalla stessa rottamazione: si perde il diritto di rottamare anche le prime cinque già rateizzate? Inoltre, stando alle ultime regole, una vecchia rateizzazione di Equitalia decade dopo cinque rate non pagate (anche non consecutive): cosa succederà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, a maggio Equitalia rispondesse che la richiesta di rottamazione non è stata accettata? Poiché non avrò versato nulla da gennaio a maggio, sarò considerato inadempiente e decadrà dalla rateazione?

→ Se si hanno dubbi sulla possibilità di definire alcune delle pretese affidate,

può essere utile presentare istanze distinte per ciascuna o per gruppi di esse. In questo modo, è certo che il diniego dell'ufficio riguarderà solo l'istanza che ha ad oggetto i carichi dubbi. Si ritiene inoltre che la sospensione ope legis delle rate in scadenza tra gennaio e luglio 2017 sia condizionata alla mera inclusione dei relativi carichi nell'istanza di definizione e non anche al buon fine della stessa. La lettera della norma pare infatti indicare questa soluzione. Inoltre, è bene ricordare che è sempre possibile riattivare una dilazione decaduta pagando tutte le rate scadute, in base all'articolo 19 del Dpr 602/1973.

LE MISURE CAUTELARI

Il pignoramento resta

Posso aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali con il pignoramento di 1/10 dello stipendio? Come posso fare per verificare se è stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati? Presso quale ufficio posso chiedere tale provvedimento?

→ L'eventuale avvio di misure esecutive da parte dell'Agente della riscossione, quali il pignoramento presso terzi, non impedisce al contribuente di presentare un'istanza di rottamazione. Tuttavia, occorre considerare che, come precisato da Equitalia, in tali ipotesi, la presentazione del modello DA1 non determinerà lo svincolo delle somme pignorate, trattandosi di uno stato avanzato delle procedure esecutive. Infatti, una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria. Rimangono però le misure cautelari ed esecutive già adottate alla data di presentazione della domanda. Nel pignoramento presso terzi, se è stato già notificato al debitore del contribuente l'ordine di versamento, ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, di fatto si è verificata l'assegnazione delle somme pignorate e pertanto in questa fase l'espropriazione non può essere fermata. Così come pure se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. In ogni caso, è possibile consultare la propria posizione debitoria e le eventuali misure adottate collegandosi al sito di Equitalia e accedendo alla propria area riservata o presso gli sportelli dello stesso Agente.

LE VECCHIE RATE

Vanno regolarizzati i pagamenti delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016

LE LITI IN CORSO

I carichi «sospesi»

A seguito accertamento, l'Inps mi iscrive a ruolo i contributi relativi. Essendovi contestazione, chiedo all'Istituto la sospensione della riscossione, che mi viene concessa. Equitalia non me li indica nell'estratto di ruolo in quanto sospesi. Rinunciando alla mia richiesta di sospensione, posso usufruire della

rottamazione?

→ I carichi a ruolo sospesi sono comunque esistenti alla data del 31 dicembre 2016, poiché non ne è stato disposto lo sgravio. Equitalia quindi li deve indicare, anche se con l'annotazione che si tratta di iscrizione sospesa. Di conseguenza, è ammessa la definizione agevolata di tali somme.

CARICHI SOSPESI
È ammessa la definizione agevolata delle somme relative a carichi sospesi per contenzioso

PAGAMENTI

Niente restituzione

È possibile pagare con la rottamazione una cartella relativa all'Irap del 2004 e dopo il pagamento chiederne la restituzione, in quanto non dovuta?

→ No, non è possibile, perché le somme versate in dipendenza della definizione agevolata non sono restituibili.

Aggio non dovuto

La circolare 2/E/2017 al punto 2.1 chiarisce che nel caso di carichi recanti solo sanzioni «il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lettera b) del comma 1» dell'articolo 6 del DL 193/2016. Però la lettera b) prevede il pagamento delle somme a «titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a)» cioè somme da pagarsi affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi. Per cui se la sanzione non va pagata, anche l'aggio sulla stessa non dovrebbe essere pagato.

→ Il primo comma, lettera b), comprende, oltre alle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sul capitale e interessi, anche quelle a titolo di rimborso spese. Pertanto, nell'ipotesi di ruoli solo sanzionatori, non dovrà essere versato l'aggio a favore dell'agente della riscossione, ma resterebbero dovuti gli eventuali rimborsi spese. In ogni caso, come chiarito nella stessa circolare 2/E/2017, nelle ipotesi in cui non risultasse dovuto alcun importo il debitore deve comunque presentare la dichiarazione di adesione.

No a compensazioni

È possibile avvalersi della definizione agevolata dei ruoli utilizzando la contestuale compensazione dei crediti ex articolo 31? In altre parole, è possibile compensare il debito scaturente dalla definizione agevolata con modello F24 accise immettendo "Ruol" al codice tributo compensando con eventuali crediti di imposte varie? È possibile compensare con il credito Iva emerso dalla dichiarazione annuale Iva 2017 l'esito di una domanda di definizione agevolata ai sensi del DL 193/2016?

→ Su entrambe le domande la risposta è negativa. Infatti, la previsione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto fiscale (DL 193/2016) presuppone l'effettivo pagamento delle somme. Peraltro, l'esclusione dall'utilizzo del modello F24 impedisce la possibilità di compensazione anche da un punto di vista pratico, come confermato nelle risposte all'Odceec di Roma (seconda tranches, quesiti 15 e 18).

SYNERGIE

UNO SVANTAGGIO DI POCHI PUÒ DIVENTARE UN VANTAGGIO PER TUTTI.

SYNERGIE, AGENZIA PER IL LAVORO, TI INVITA A NON MANCARE MARTEDÌ 21 MARZO, ORE 09:30

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
AULA 30 - PIAZZA ANGELO SRAFFA, 13 MILANO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PER L'OCCUPAZIONE DELLE CATEGORIE PROTETTE: LA LEGGE 68/99

09.30 - 10.00 Accreditamento ospiti

10.00 - 10.20 Elio Borgonovi, Delegato del Rettore per la disabilità e i DSA Università Commerciale Luigi Bocconi, Coordinatore CALD (Coordinamento degli atenei Lombardi per le Disabilità) "Collaborazione università-imprese per l'occupabilità dei laureati"

10.20 - 10.30 Dibattito ed eventuali domande

10.30 - 10.50 Costantino Costanzi, Responsabile Servizio Occupazione Disabili del Settore Formazione e lavoro di Città metropolitana di Milano "Il collocamento mirato dei disabili secondo la Legge 68/99, successive modifiche e introduzione del Piano provinciale disabili Emergo"

10.50 - 11.00 Dibattito ed eventuali domande

11.00 - 11.20 Coffee break offerto da Synergie Italia

11.20 - 12.00 Antonia Del Vecchio, Psicologa Account Specialist Synergie68 di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. "L'erogazione dei servizi in ambito Hr inerenti alla Legge 68/99: le Agenzie per il Lavoro come Partner nel Disability Management e Case History"

12.00 - 13.00 Tavola rotonda con i responsabili placement per studenti con disabilità e dibattito generale

www.synergie-italia.it

FISCO ED ENTI LOCALI

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Regime per cassa. I contribuenti in contabilità semplificata chiamati a individuare le modalità di gestione

Perdite su crediti ancora deducibili

I componenti rilevanti per competenza «indirizzano» lo sgravio

Gianfranco Ferranti

■ Il **criterio di competenza** non sparisce per le **imprese in contabilità semplificata**, che anzi continuano a utilizzarlo per imputare tutti i **componenti positivi e negativi** disciplinati nelle disposizioni del **Tuir** espressamente richiamate dall'**articolo 66**. Da questo principio, ricavabile dalle risposte fornite dall'Agenzia in occasione di ricadute ematiche con le quali gli operatori si stanno confrontando.

Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 66 è precisato che, dal 2017, il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 (dividendi e interessi) «percepiti» nel periodo di imposta e quello delle spese «sostenute» nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Il termine «percepiti» ha sostituito quello «conseguiti» del testo precedente. L'espressione «sostenute» è la stessa già usata in precedenza (e nell'articolo 54 del Tuir per gli esercenti arti e professioni), ma nella relazione illustrativa è stato precisato che

NUOVO CRITERIO
Per le spese di ricerca e pubblicità diventa decisivo il momento in cui l'impresa ha sostenuto il costo

la deroga al criterio della competenza opera sia per i ricavi e proventi «che per le spese». L'Agenzia ha affermato a Telefisco 2017, che il regime delle imprese minori è «improntato alla cassa» e che il legislatore «ha richiamato per alcuni componenti di reddito ... la specifica disci-

plina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza». Sono stati menzionati i seguenti componenti:

■ plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive o passive (articoli 86, 88 e 101 del Tuir);

■ valore normale dei beni «autocconsumati», assegnati ai soci destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

■ quote di ammortamento, canoni di leasing (compreso il maxi-canone), spese per prestazioni di lavoro e oneri di utilità sociale, per effetto del rinvio operato dal legislatore ... all'applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del Tuir». Il rinvio a quest'ultimo articolo è effettuato solo per le quote di ammortamento, ma è stato esteso ai canoni di leasing in coerenza con l'equiparazione di tali componenti costantemente operata dall'Agenzia.

È stata, quindi, confermata la

tesi che il criterio di competenza vada applicato a tutti i componenti positivi e negativi contemplati negli articoli del Tuir cui è fatto rinvio nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell'articolo 66 (si veda il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2017). Nel comma 3 è richiamato anche l'articolo 108 del Tuir, modificato dall'articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferimenti alle spese per studi e ricerche di base e a quelle di pubblicità e propaganda (non accessorie ai costi di impianto e di ampliamento), che sono deducibili per cassa. Resta, invece, applicabile il criterio di competenza alle spese relative a più esercizi.

Le perdite su crediti sono deducibili per competenza se relative a componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito entro il 2016; assumono dal 2017 rilevanza per competenza; si ritengono incassati alla data di

registrazione dei documenti (qualora si opti per tale regime). Il criterio di cassa riguarda, invece:

■ le spese per l'attività caratteristica dell'impresa (ad esempio per merci destinate alla vendita e beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi);

■ le spese correnti (quali le spese per materiali di consumo, condominiali e per utenze);

■ gli interessi passivi (come avviene per quelli attivi).

Il rinvio all'articolo 102 del Tuir è stato operato solo per le quote di ammortamento e si ritiene, di conseguenza, che le spese di manutenzione ordinaria siano anch'esse deducibili per cassa. Lo stesso principio si applica per espressa previsione normativa, come in passato, ai dividendi, agli oneri fiscali e contributivi, agli interessi di mora e ai compensi agli amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali/1. Le nuove istruzioni Anac escludono l'obbligo

Comuni fino a 15mila abitanti senza trasparenza sui redditi

Alberto Barbiero

■ **Niente obbligo di pubblicazione** per i documenti e le dichiarazioni relativi alla **situazione reddituale e patrimoniale** degli amministratori, dei dirigenti e delle posizioni organizzative dei **Comuni** con popolazione **inferiore ai 15mila abitanti**.

L'**Autorità nazionale anticorruzione** ha fornito l'importante chiarimento con le linee-guida approvate con la **determinazione 241/2017**, relative all'attuazione dell'articolo 14 del decreto trasparenza, in base alle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016.

L'Anac specifica che le linee-guida si applicano alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti ad esse assimilabili, demandando le misure specifiche **per le società e gli altri organismi partecipati a un successivo intervento** di regolazione. Nel novero rientrano anche gli enti pubblici non economici, come le aziende speciali, per i quali gli obblighi di pubblicità previsti dalla norma si applicano al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, ai dirigenti apicali, agli altri dirigenti e alle posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali. Le amministrazioni locali sono tenute a pubblicare i dati e i documenti anche per i commissari straordinari, qualora questi siano nominati con i poteri del consiglio e della giunta.

L'Anac conferma che obblighi non sussistono nei casi in cui incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la

corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, precisando tuttavia che la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico la carica.

Per quanto riguarda i dirigenti, l'Autorità evidenzia come la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti: l'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. In merito ai compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, le linee-guida fanno rilevare come sia opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

L'Anac analizza anche la situazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, connotandone la differenza rispetto alla dirigenza e ritenendo che ad essi non si applichi l'intero regime di trasparenza previsto dall'articolo 14, ma solo una parte, al fine di garantire massima trasparenza.

I dirigenti sono obbligati a comunicare alla propria amministrazione gli emolumenti com-

lessivi percepiti a carico della finanza pubblica: in questo corpus devono essere inclusi non solo i dati derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, ma anche quelli derivanti da lavoro autonomo svolto a favore di altre amministrazioni in base a specifica autorizzazione (ad esempio i compensi per le attività come collaudatori o componenti di commissioni negli appalti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Appalti, così i dati sulle varianti in corso d'opera

Nell'edizione online oggi:

- Un articolo di **Antonella D'Angelo** sulla trasmissione delle varianti in corso d'opera negli appalti
- Un articolo di **Amedeo Di Filippo** sul diritto di accesso agli atti

quotidianointerlocali.ilsole24ore.com

Le alternative



PER COMPETENZA

Componenti positivi

- Valore normale dei beni-merce destinati al consumo personale o familiare (articolo 57);
- reddito da allevamento di animali determinato a forfait (articolo 56, comma 5);
- deduzioni forfetarie (articolo 66, commi 4 e 5);
- plusvalenze (articolo 86)
- sopravvenienze attive (articolo 88);
- proventi immobiliari (articolo 90, comma 1)

Componenti negativi

- Spese per prestazioni di lavoro (articolo 95, commi 1-4);
- utili spettanti ad associati in partecipazione e dipendenti (articolo 95, comma 6);

- oneri di utilità sociale (articolo 100);
- minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101);
- perdite di beni strumentali e su crediti (articolo 101);
- quote di ammortamento (articoli 64, comma 2, 102 e 103);
- canoni di leasing (compreso maxi-canone);
- spese relative a più esercizi (articolo 108);

PER CASSA

Componenti positivi

- Ricavi (articolo 85 Tuir);
- utili da partecipazione in società ed enti (articolo 89);
- interessi attivi (articolo 89);
- interessi di mora (articolo 109, comma 7)

Componenti negativi

- Spese per l'acquisto di merci destinate alla vendita, di beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi;
- spese condominiali e utenze (energia elettrica, telefono, riscaldamento, eccetera);
- materiali di consumo;
- spese per assicurazioni;
- spese di pubblicità e di ricerca (non di sviluppo);
- interessi passivi (articolo 61);
- compensi agli amministratori (articolo 95, comma 5);
- oneri fiscali e contributivi (articolo 99);
- spese di manutenzione ordinaria

Le registrazioni. In attesa dei chiarimenti delle Entrate

Annotazioni Irpef entro 60 giorni

■ L'**opzione** per la **contabilità ordinaria** è vincolante per almeno tre anni, ma quella già effettuata **prima del 2017** può essere **revocata**. Inoltre, in presenza di regimi "speciali" ai fini dell'Iva, vanno adottate particolari modalità di registrazione contabile ai fini dell'Irpef. Sono questi, due snodi cruciali che le Entrate dovranno confermare, precisando inoltre i termini entro i quali vanno effettuate le registrazioni ai fini delle imposte sui redditi.

L'opzione per l'ordinaria

Nell'articolo 18 del Dpr 600/1973 è stabilito che l'opzione per la contabilità ordinaria ha effetto per almeno tre anni. Non opera, quindi, il vincolo annuale previsto dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 442/1997 per le opzioni

relative ai regimi contabili, in quanto varia anche il regime di determinazione del reddito. L'opzione si desume dai comportamenti concludenti del contribuente. Lo stesso Dpr 442, però, consente la variazione dell'opzione «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Pare corretto ritenere, quindi, che la rilevante modifica dei criteri impositivi del reddito delle imprese minori consenta di revocare le opzioni precedentemente esercitate.

Gli obblighi contabili

Le imprese minori possono scegliere tra tre alternative per la gestione della contabilità.

● **I registri degli incassi e dei pagamenti.** Si ritiene che gli

stessi non possano essere tenuti dai contribuenti che registrano i corrispettivi Iva in base all'articolo 24 del Dpr 633/1972, perché non dispongono delle generalità dei clienti. L'Agenzia ha precisato, nel corso di Telefisco, che le annotazioni cronologiche vanno effettuate non oltre i 60 giorni dall'incasso o dal pagamento. I componenti che rilevano per competenza devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

● **I registri Iva integrati con le annotazioni ai fini Irpef**, che si ritiene vadano anch'esse effettuate entro 60 giorni. Fanno eccezione i componenti reddituali che rilevano per competenza, che vanno registrati entro il termine di presentazione della di-

chiarazione dei redditi (così come l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono). L'Agenzia ha chiarito che l'adozione dei registri in esame «è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente».

● **I registri Iva senza annotazioni di incassi e i pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ma rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (la quale si ritiene vada effettuata entro 60 giorni o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a seconda che i componenti rilevino per cassa o per competenza). Tale regime è adottabile

previa opzione vincolante per almeno tre anni. In tal caso «si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento». L'Agenzia ha affermato che se il contribuente registra la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'articolo 19 del Dpr 633/1972 per la detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa (cioè, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazione coincide «con la presunta data dell'avvenuto pagamento». L'opzione in esame si ritiene necessaria in caso di applicazione, ai fini dell'Iva, di regimi "speciali" quali quelli del margine, delle agenzie di viaggio e della ventilazione dei corrispettivi.

G.Fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

ROMA

■ Nella «battaglia per la sopravvivenza» lanciata dalle **Province** ieri è stato il giorno degli ultimi proclami, con l'**appello al governo** lanciato dal presidente dell'Upi Achille Variati (sindaco di Vicenza e presidente della Provincia)

presentando la settimana di mobilitazione nazionale «a difesa dei diritti e della sicurezza delle comunità e dei territori». Per chi guarda ai numeri più che alla politica, invece, ieri è stato il giorno della certificazione ufficiale del problema: la **Sose**, vale a dire la società del ministero dell'Economia che oltre agli studi di settore calcola il prezzo giusto (i «fabbisogni standard») delle funzioni fondamentali degli enti locali, ha calcolato che tra le entrate garantite e le spese necessarie alle funzioni che ancora rimangono nelle Province alla distanza da **651,5 milioni di euro**. Risorse che mancano, prima di tutto, per la messa in

sicurezza e la manutenzione dei 130mila chilometri di strade provinciali e per la gestione dei 5.100 edifici scolastici.

Un primo aiuto, che ha dimezzato lo squilibrio originario da 1,3 miliardi, è arrivato con la distribuzione del «fondone» messo in campo dall'ultima manovra per tutti gli enti territoriali. Una seconda mossa è stata realizzata con lo sblocco di 700 milioni (pertutti gli enti locali, Comuni compresi) appena varato dalla Ragioneria generale per le spese in conto capitale (si veda il Sole 24 Ore di mercoledì scorso).

L'appuntamento decisivo è però quello con il **nuovo decreto enti locali**, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri venerdì prossimo. Proprio in vista di quel provvedimento i presidenti di Provincia sono tornati a chiedere altri 650 milioni, annunciando esposti cautelativi a tutte le procure (molti enti li hanno già presentati nelle scorse settimane) ed eventi pubblici sui territori in vista di una manifestazione nazio-

nale a Roma se mancheranno risposte.

Le risposte, però, sono condizionate da un quadro di finanza pubblica che non lascia molti spazi, stretto com'è fra le tante richieste di finanziamento e l'obbligo Ue di varare entro aprile una manovra correttiva da 3,4 miliardi.

In pista, per ora, ci sono quindi mini-interventi, che in tutto potrebbero portare alle Province tra i 500 e i 600 milioni (anche attraverso una replica dei 100 milioni di fondi Anas già girati agli enti lo scorso anno). Intanto è alle porte il 31 marzo, data entro la quale anche le Province dovrebbero chiudere bilanci oggi più ricchi incognite che di risposte.

Una consolazione, magra, per gli amministratori arriva però dal fatto che non c'è il rischio di commissariamenti a catena, perché un buco normativo non ha esteso alle «nuove» Province le sanzioni classiche per gli enti locali che restano senza bilanci.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

È TEMPO DI BILANCI.

DA GIOVEDÌ 16 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI € 9,90*

Dagli esperti del Sole 24 Ore una collana sul bilancio e sui principi contabili, alla luce delle novità del "decreto bilanci" e del processo di revisione completato dall'Oic a fine 2016. Nel primo volume, dedicato all'attivo immobilizzato, si affrontano i temi dedicati alla corretta classificazione, alla rilevazione in bilancio e alla valutazione.

Il Sole 24 ORE

www.ilsole24ore.com

DIRITTI DEI CONSUMATORI

Locazione. Pubblicato il decreto con la nuova convenzione nazionale: regole aggiornate dopo 18 anni

Più facili gli affitti «concordati»

Accordi anche fuori dal perimetro dei Comuni con «tensione abitativa»

Saverio Fossati

■ I **canoni «concordati»** saranno rivalutizzati dal nuovo decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo). Dopo 18 anni le regole per la pattuizione locale vengono rinnovate, mantenendo l'impianto di base ma con alcune novità. Il Sole le aveva anticipate il 26 ottobre 2016, il giorno dopo la firma della convenzione (ora ufficializzata dopo oltre cinque mesi di attesa) da parte delle associazioni di proprietari e inquilini. La prima novità è che associazioni e sindacati «**atterranno la rispondenza del contratto di locazione**» ai contenuti della convenzione. Il loro intervento avviene solo a richiesta delle parti. Tuttavia è prevedibile che un contratto «rispondente» alla legge ha meno possibilità di essere oggetto di contenzioso e quindi il ricorso alle associazioni aumenterà. Inoltre, agli accordi parteciperanno anche le Onlus in rappresentanza

za delle esigenze abitative di lavoratori migranti.

Il decreto risolve la questione dell'elenco dei Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati. Mentre prima ci si doveva limitare ai Co-

LA NOVITÀ

Associazioni e sindacati potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione

muni con «**alta tensione abitativa**», il cui elenco era ormai imperscrutabile a causa del sovrapporsi delle norme, ora sarà possibile siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sì nei Comuni dove sia stato fatto un accordo

territoriale (presupposto necessario per fare contratti «concordati») ma anche, dice la convenzione, «a quelli sottoscritti negli altri Comuni». Quindi, adesso, anche nei comuni privi di «alta tensione abitativa» diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati.

Altre novità riguardano i contratti per **esigenze «transitorie»**, i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento): questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10 mila abitanti. I contratti per studenti infine (anch'essi hanno i canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione) sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti. Sono esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, dato che questi restano iscritti alla facoltà di provenienza.

Si tratta - a parere di Confedilizia - di una novità di particolare

In sintesi**01 | A COSA SERVE**
Il decreto del 16 gennaio 2017 recepisce la convenzione tra proprietari e inquilini che fissa le regole per stipulare i contratti «concordati»**02 | COSA CONTIENE**
Il Dm contiene i criteri per determinare il canone «concordato» abitativo della durata di cinque anni (3+2) e gli allegati dei contratti-tipo, anche per esigenze transitorie e per studenti**03 | LE NOVITÀ**
Ora le associazioni di proprietari e inquilini (su base volontaria) potranno certificare la rispondenza del contratto agli accordi territoriali. Inoltre sarà possibile fare accordi territoriali anche in Comuni non a «tensione abitativa»

rilievo che, tuttavia, «non potrà determinare effetti positivi sugli affitti a canone calmierato fino a quando non saranno varate due misure indispensabili per il comparto» e cioè, secondo Confedilizia, stabilizzazione della cedolare secca al 10%, attualmente prevista solo per il 2017, estensione a tutta Italia e introduzione di un limite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi sugli immobili locati a canone calmierato, «per esempio attraverso la fissazione di un'aliquota massima del 4 per mille».

Per il Sunia (sindacato inquilini) «è un atto indispensabile per stabilire il quadro entro il quale debbono essere definiti gli accordi territoriali». Si apre ora, dice il segretario generale Daniele Barbieri, «una nuova fase di rinnovo e aggiornamento degli accordi territoriali per gli oltre 700 Comuni ad alta tensione abitativa e per quelli per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute. Attesa oggi la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale

Responsabilità dei medici con attuazione a tappe

Barbara Gobbi■ Nuovi profili di **responsabilità sanitaria** e, a tutela dei pazienti, una rete a maglie strette di prevenzione degli errori in corsia. Sullo sfondo, l'obbligatorietà delle **polizze assicurative** per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, e per ogni professionista che entri in rapporto - anche via telemedicina o in intramoenia - con il paziente. Il quale potrà giocare anche la carta dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa o, in ultima istanza nei casi di insolvenza, potrà ricorrere alla ciambella di salvataggio di un Fondo di garanzia.Con la **pubblicazione attesa oggi in Gazzetta ufficiale** - anticipata in un tweet dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin come «un altro grande passo avanti per il servizio sanitario nazionale» - i 18 articoli delle «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», diventano legge. Ma perché il provvedimento - approvato il 28 febbraio dalla Camera dei deputati (relatore Federico Gelli, responsabile Sanità del Pd) - dispiegherà effetti voluti, dovranno trascorrere mesi. A dir poco. Basta guardare le deadline dettate dalla legge, per una serie di passaggi cruciali. Come l'istituzione - entro 90 giorni dall'entrata in vigore - dell'osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, che acquisirà per via telematica, dai nuovi centri regionali per la gestione del rischio clinico, tutti i dati su errori e contenzioso di ogni struttura. O come il varo, sempre entro tre mesi, del decreto ministeriale che disciplinerà l'elenco delle società scientifiche abilitate ad elaborare le raccomandazioni e le linee guida cui i

medici dovranno attenersi.

Passaggio di non scarso rilievo: il nuovo profilo di responsabilità penale previsto dalla «legge Gelli» esclude infatti la punibilità per imperizia, nel caso in cui si dimostri che il medico si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità.

L'orizzonte della piena operatività sembra allontanarsi ancora, a guardare il capitolo polizze: entro 90 giorni dalla pubblicazione andranno definite le funzioni della vigilanza, assegnata all'Ivass, sulle imprese di assicurazioni intenzionate a stipulare polizze sa-

LE SCADENZE

Novanta giorni per definire le funzioni della vigilanza su chi erogherà le polizze sanitarie e 120 per l'elenco dei requisiti minimi

nitarie. Mentre è fissata a 120 giorni la deadline per il decreto del ministero dello Sviluppo economico - previo accordo in conferenza Stato-Regioni - che elencherà i requisiti minimi delle polizze, con l'indicazione di classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziali. E sempre entro quattro mesi, un decreto a firma Sviluppo economico-Salute individuerà i dati sulle polizze obbligatorie per ospedali, cliniche e professionisti, e modalità e termini per la comunicazione dei dati sugli errori all'osservatorio nazionale per le buone pratiche. Infine, spetterà a un regolamento - da adottare entro 120 giorni - definire il perimetro del Fondo di garanzia per danni da responsabilità sanitaria, alimentato dal contributo delle assicurazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boom di malati

Caso morbillo, Lorenzin: realizzare piano vaccini

■ Diffidenze e pregiudizi sui **vaccini** iniziano a produrre i loro frutti amari, a cominciare dal **morbillo**, che in Italia da **gennaio** ha colpito **oltre 700 persone**, prevalentemente nella fascia 15-39 anni, con un preoccupante aumento dei casi di oltre il 230% sullo scorso anno (in tutto il 2016 erano stati 844). Lo comunica il ministero della Salute.La maggior parte delle segnalazioni sono state registrate in sole **quattro Regioni**: Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana. «Il morbillo continua a circolare nel nostro Paese - spiega il ministero - a causa della presenza di sacche di popolazione suscettibile, non vaccinata o che non ha completato il ciclo vaccinale a 2 dosi. Ciò è in gran parte dovuto al numero crescente di genitori che rifiutano la vaccinazione, nonostante le evidenze scientifiche consolidate».

«Sebbene il Piano di eliminazione del morbillo sia partito nel 2005 - sottolinea la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin - la vaccinazione contro il morbillo sia tra quelle fortemente raccomandate e gratuite, nel 2015 la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini a 24 mesi (coorte 2013) è stata dell'85,3%, ancora lontana dal 95% che è il valore soglia necessario ad arrestare la circolazione del virus».

Ro.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In condominio. Stralciato il riferimento agli impianti installati ante 1999, per i quali i suggerimenti dei manutentori non sono cogenti

Ascensori a norma Ue con pochi obblighi

■ Ultimo atto della telenovela degli **ascensori a norma Ue**: sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il **Dpr 23/2017**, in ballo ormai da oltre un anno.

Nel Dpr sono state inserite anche le disposizioni indispensabili per evitare la procedura d'infrazione (l'ultimo termine è, peraltro, scaduto il 19 aprile 2016) alla direttiva 2014/33/Ue.

La direttiva riguarda gli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai compo-

nenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un Paese terzo.

Sono invece «esclusi gli

INTERVENTI E RISCHI

I manutentori incaricati dei controlli possono evidenziare la necessità di interventi ma solo in certi casi arriva il «blocco» dei Comuni

ascensori da cantiere», gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere e altri casi particolari.

I ministeri di Sviluppo e Lavoro esercitano una valutazione di sicurezza su impianti e componenti e possono chiedere che gli operatori economici intervengano e, al limite, li ritirino dal mercato. Sono state introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e per il ritiro delle notifiche, con sospensioni e revoca-

che delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni e perdere i requisiti prescritti. Ma per le sanzioni amministrative o penali, si legge nella relazione, «bisognerà intervenire a livello di normazione primaria».

Rimane fuori dal decreto la complessa questione dell'adeguamento alle norme europee degli ascensori installati prima del 1999. La parte, stralciata dal Dpr, prevedeva tra l'altro con-

trolli sulla «precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano» e sulla presenza ed efficacia dei «dispositivi di richiusura» delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio. Controlli avrebbero portato all'imposizione di interventi mirati, qualora non superati. Ora, invece, gli interventi possono solo essere suggeriti dai manutentori, mentre i proprietari (condominio o singoli) sono liberi di scegliere se eseguirli o meno. In questi casi, però, di eventuali incidenti sono responsabili proprietari e condominio.

Sa.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE LAZIO – AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
00041 Albano Laziale- Borgo Garibaldi, 12
Estratto Bando gara – procedura concorsuale aperta
IL DIRETTORE GENERALE

Indice Gara con procedura concorsuale aperta, da esperirsi ai sensi del D. Lgs 50 del 18/06/2016 e del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con DPR n. 207/2010, nonché della Direttiva 2014/23-24-25/UE, per la **Fornitura ed installazione apparecchiature radiologiche per Immagini del Nuovo Ospedale dei Castelli dell'Azienda USL Roma 6 - Suddivisa in 6 Lotti.**

Lotto 1 – Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di ultima generazione;
€ 1.000.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 995.000,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso);

Lotto 2 – Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare dedicato allo studio delle articolazioni da 0,25 Tesla;
€ 450.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 447.750,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 3 – Fornitura/installazione di n. 1 TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing (per DEA) € 400.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 398.000,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 2.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 4 – Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Strati con Work Station di Post Processing € 1.000.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 995.000,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 5 – Fornitura/installazione di un Angiografo Emodinamica/Elettrofisiologia;
€ 450.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 447.750,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 6 – Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure Operatorie Endovascolari; € 750.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 746.000,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 7 – Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, stativo e tele radiografo con doppio pannello digitale; € 500.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 497.800,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 2.200,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 8 – Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente; € 250.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 248.750,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 9 – Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di dispositivo per l'esecuzione di Biopsie tomoguidate (Stereotassi); € 250.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 248.750,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
€ 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 10 – Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi; € 360.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 358.500,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
€ 1.500,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lotto 11 – Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa; € 800.000,00 **Importo complessivo a base di gara**, composto da:
€ 796.000,00 Importo per la fornitura e l'installazione delle apparecchiature;
Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; Assistenza alla Direzione dei Lavori;
€ 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

Il bando di gara è stato inviato in data 09/03/2017 all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali per essere inserito nella G.U.R.I. n. 30 del 13/03/2017 - V Serie Speciale Contratti Pubblici, nella G.U. della CEE e nel Sito dell'Azienda USL ROMA 6 (<http://www.aslroma6.it>).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Narciso Mostarda)

www.ilsole24ore.com
PIU' INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.

iren
Estratto procedura negoziata

GARA IREN spa n. tender_520 in nome e per conto di AMIAT spa SERVIZIO DI TRASFERIMENTO RIFIUTI URBANI DAGLI IMPIANTI AMIAT SPA (TO) AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/ SMALTIMENTO INDICATI DA AMIAT

Il presente estratto ha lo scopo di sollecitare la presentazione di offerta da parte degli operatori economici del settore aventi i requisiti indicati nell'avviso pubblicato integralmente sul sito Internet: <https://portaleacquisti.grupporen.it/web/login.html>

– sezione bandi di gara in corso. Importo biennale a base di gara: € 5.166.000,00 di cui € 96.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Scadenza presentazione offerte: ore 10.00 del 11/04/2017 (per IREN S.p.A.)

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI LOGISTICA E SERVIZI IREN SPA
Ing. Vito Gurrieri

POSTE ITALIANE S.P.A.
POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA
AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA

Si rende noto che, ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, in data 10/03/2017 è stata pubblicata sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23, trasmessa alla GUCE il 03/03/2017, il bando di gara "Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di Accordi Quadro aventi per oggetto il servizio di trasporto nazionale veloce dei prodotti postali e attività collegate, suddiviso in 3 lotti". Importo complessivo a base di gara IVA esclusa € 3.629.113,57 al netto degli oneri della sicurezza di eventuali opzioni e/o rinnovi. Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE ACQUISTI DI LOGISTICA - GAETANO ARCURI

SYSTEM 24
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02 3022 3003
Fax. 02 3022 3214
email: segreteria@direzione.system@ilsole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

IN EDICOLA

Norme & Tributi Mese
l'esclusiva rivista per i professionisti del fisco con le firme più prestigiose del Sole 24 ORE.

3
14 MARZO 2017 € 2,90
NORME & TRIBUTI MESE
Approfondimenti e dottrina
Fisco, Società e Bilancio

FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Rimpatrio società estere: residenza fiscale e primo bilancio

IVA
Legittimità della falcidia nel concordato preventivo

CONTENZIOSO
Immediata esecuzione delle sentenze di rimborso

ACCERTAMENTO
Voluntary bis: nuova procedura con autoliquidazione

IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU offerte.ilsole24ore.com/net

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Pensioni. Dall’Inps le indicazioni per sommare i contributi in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio

Nuovo cumulo, avvio parziale

Rimangono da definire le indicazioni per le Casse dei professionisti

Fabio Venanzi

■ Arrivano dall’Inps i primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge di bilancio (232/2016) al cumulo dei contributi. Tuttavia la **circolare 60/2017** di ieri rinvia a successive chiarimenti per le problematiche connesse all’estensione alle Casse del libero professionisti, le cui eventuali domande inviate all’Inps non saranno rigettate ma tenute in attesa di istruzioni.

Il cumulo può essere esercitato da lavoratori che vantano contribuzione accreditata in diverse gestioni (assicurazione generale obbligatoria, autonomi, fondi sostitutivi, esclusivi e gestione separata Inps). Con le novità, la **pensione di vecchiaia** in regime di cumulo può essere attivata anche in presenza di un diritto autonomo a pensione in una

delle gestioni interessate. Il cumulo non può essere esercitato dai soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto, comprese le Casse professionali.

Nel caso di **pensionamenti anticipati**, il requisito richie-

IL PUNTO

Le ricongiunzioni non concluse possono essere interrotte anche solo fermando i pagamenti - Quanto già versato sarà rimborsato a domanda

sto di 41 anni 10 mesi per le donne (un anno in più per gli uomini) dovrà essere accompagnata a quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nella determinazione dell’anzianità contributiva ciascuna

gestione terrà conto delle regole vigenti nei propri ordinamenti. In entrambi i casi, la decorrenza della prestazione non può essere precedente all’1° febbraio 2017.

Eventuali superstiti non possono chiedere la pensione indiretta se il parente deceduto era già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni per le quali è possibile ricorrere al cumulo (ora comprese le Casse professionali).

L’Inps precisa altresì che i periodi di contribuzione estera, nonché la titolarità di una pensione estera, non pregiudicano la possibilità di cumulare i periodi contributivi. Infatti la contribuzione estera può essere utile se maturata in Stati a cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale oppure in Paese extracomunitari legati all’Italia da conven-

zioni bilaterali. La contribuzione estera è considerata utile anche qualora abbia già dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica a carico dello Stato estero.

I lavoratori (o loro superstiti) che hanno presentato la domanda di pensione in regime di totalizzazione nazionale entro il 31 dicembre 2016 possono rinunciare e accedere alla pensione in regime di cumulo. Ciò a condizione che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. In merito alle ricongiunzioni in corso, l’Inps precisa che la rinuncia può essere manifestata in forma esplicita presentando apposita istanza oppure omettendo il pagamento dell’onere. Gli importi già versati saranno rimborsati a domanda dell’interessato in quattro rate annuali, di cui la prima a decorrere dal

dodicesimo mese dall’istanza.

Non possono formare oggetto di rinuncia le domande con onere integralmente versato, nonché le ricongiunzioni che abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione, ancorché la rateizzazione sia incorso di trattenuta sulla pensione. La ricongiunzione non preclude comunque la possibilità di cumulare eventuali ulteriori periodi non coincidenti. Le ricongiunzioni “da” e “verso” le Casse del libero professionisti sono escluse dal rimborso.

I trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti che ricorrono al cumulo saranno messi in pagamento dodici mesi dopo la maturazione del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidazioni. In caso di versamenti indebiti

Il Tfr si recupera dall’Inps con le istruzioni del 2007

Barbara Massara

■ Per il **recupero del contributo Tfr** indebitamente versato al **Fondo di tesoreria**, le aziende dovranno seguire la procedura prevista in un messaggio di dieci anni fa (**il numero 17959/2007**). Lo rende noto la direzione centrale entrate dell’istituto di previdenza in risposta al problema evidenziato dal Sole 24 Ore (si veda l’articolo del 15 marzo).

La situazione

La questione riguarda i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che per errore hanno versato il Tfr degli addetti al Fondo e che attendevano un riscontro ufficiale da parte dell’Inps prima di procedere con le operazioni di conguaglio, cioè prima di recuperare gli importi indebitamente versati.

La complessità delle procedure utilizzate (e quindi del flusso uniemens) fanno sì che le aziende oggi non sono solite avventurarsi in operazioni di conguaglio a credito così rilevanti (quasi 10 anni di versamenti non dovuti dal 2007 a ottobre 2016), se prima non sono autorizzate per iscritto dall’istituto, che conferma la correttezza della procedura che le stesse intendono utilizzare.

Il dubbio

L’atteggiamento prudenziale è finalizzato a evitare il rischio di creare caos all’interno delle posizioni contributive aziendali, e quindi degenerare nell’irregolarità contributiva, con conseguente blocco dell’ordinaria attività.

Se alcune sedi territoriali Inps attraverso i cassetti previdenziali hanno confermato la correttezza della procedura, altre hanno invece omesso di rispondere alle richieste di

aziende e consulenti, mentre altre ancora presso le quali i datori di lavoro si sono recati hanno rinviato la risposta a una presunta futura indicazione da parte del ministero del Lavoro.

Le indicazioni

Si attendeva pertanto una risposta ufficiale dell’istituto, in quanto la situazione che lo stesso, le aziende e i consulenti si trovano a gestire da mesi ha natura straordinaria, non trattandosi di un mero versamento in eccesso di un Tfr che invece che al Fondo di tesoreria doveva essere versato al

fondo di previdenza complementare, ma di un versamento indebito fin dall’origine e cioè da quasi 10 anni.

Il dubbio, stante anche il silenzio di alcune sedi, era che l’Inps preferisse utilizzare procedure diverse da quelle classiche indicate nel messaggio 17959/2007.

La procedura

Invece, sulla base dell’indicazione ricevuta dall’istituto, le aziende dovrebbero poter procedere serenamente al recupero dei contributi Tfr non dovuti, esponendo tale importo nella denuncia aziendale, nell’elemento “Azienda Tfr”, “Recupero Tfr” utilizzando l’apposito codice causale RF0i, che indica proprio il recupero del contributo versato in eccedenza al Fondo di tesoreria.

Altro conguaglio da effettuare, questa volta a debito, consiste nella restituzione all’istituto delle misure compensative indebitamente fruiti per lo smobilizzo del Tfr, da versare con i relativi codici M120 e M123, rispettivamente previsti nella circolare 136/2007 e nel messaggio 5859/2008.

L’ulteriore modifica da effettuare, che però non ha valenza contributiva, ma è solo funzionale a sistemare la posizione individuale previdenziale del dipendente, interessa la denuncia individuale del lavoratore.

A tale fine, all’interno dell’elemento “Mese Tesoreria”, “Prestazione”, si dovrà esporre l’importo del Tfr recuperato per il singolo lavoratore in corrispondenza dello specifico elemento “Recupero Contribuzione”, con il quale si identifica il conguaglio negativo effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Scatta l’articolo 2112 del Codice civile se un’impresa riporta all’interno servizi e organizzazione affidati a terzi

Azienda trasferita con appalto retrocesso

Giuseppe Bulgarini d’Elci

■ L’esistenza di un **appalto di servizi** non esclude l’ipotesi che ci si trovi nel contesto di un **trasferimento di azienda**, il quale si produce quando con la retrocessione dei servizi appaltati si trasferisce la complessiva organizzazione utilizzata dall’appaltatore, inclusi quasi tutti i dipendenti. La **Corte di cassazione (sentenza 6770/2017)** precisa, in questo senso, che si realizza un trasferimento d’azienda anche nell’ipotesi di successione nell’appalto di servizi, a condizione che intervenga un passaggio di beni di entità non trascurabile, tale da rendere possibile la

realizzazione di una specifica attività imprenditoriale.

Le medesime considerazioni, ad avviso della Corte, vengono in rilievo non solo nel caso di cambio appalto, ma anche nell’ipotesi in cui l’**impresa committente decida di riportare in azienda i servizi** in precedenza affidati in appalto. In questa eventualità, se alla reinternalizzazione delle attività appaltatesi accompagna la restituzione dei locali, delle attrezzature e della complessiva organizzazione mediante la quale l’appaltatore aveva prestato i servizi, si rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

A supporto di queste conclusioni la Cassazione richiama l’insegnamento della Corte di giustizia Ue, secondo cui si ha trasferimento d’azienda, con tutte le implicazioni che ne discendono in termini di stabilità occupazionale, quando l’entità economica oggetto di cessione conserva la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario. La Suprema corte, ricollegandosi alle pronunce della giustizia comunitaria, ribadisce che, per verificare se tale condizione si è realizzata, occorre prendere in esame l’insieme delle circostanze di fatto, tra cui la cessione degli elementi

materiali, la riassunzione del personale, la retrocessione della clientela e il grado di analogia dell’attività esercitata prima e dopo la cessione.

Utilizzando questo parametro di riferimento, la Cassazione perviene alla conclusione che anche in presenza di retrocessione dell’appalto all’impresa committente può realizzarsi un’ipotesi riconducibile al trasferimento d’azienda, che scatta quando l’operazione di restituzione include l’organizzazione economica attraverso cui l’appaltatore esercitava i servizi.

La sentenza della Cassazione acquista particolare rilievo in

relazione alla recente disciplina introdotta dalla legge 122/2016 in adeguamento a disposizioni comunitarie, la quale ha previsto che, in ipotesi di cambio appalto, l’acquisizione di personale già impiegato nello stesso non costituisce trasferimento d’azienda e l’appaltatore subentrante è dotato di una propria struttura operativa di una specifica identità di impresa.

Allo stesso modo, la sentenza della Cassazione si rifa alle elaborazioni della giurisprudenza comunitaria per concludere che, anche in caso di retrocessione dell’appalto al committente, in presenza di contestuale cessione dell’organizzazione economica deputata si ha un trasferimento di ramo d’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivalutazioni

Il coefficiente per le quote del Tfr a febbraio

Nevio Bianchi

Pierpaolo Perrone

■ A febbraio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2016 è **0,773430**. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”.

In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% del tasso fisso e il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

L’indice Istat per febbraio è pari a 101,0. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (base precedente era 2010 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2016, su cui si calcola il 75%, è 0,697906. Pertanto il 75% è 0,523430. A febbraio il tasso fisso è pari a 0,250. Sommando quindi il 75% (0,523430) più il tasso fisso (0,250), si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,773430.

In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di pagamento in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione. Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota trasferita al Fondo di tesoreria presso l’Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I coefficienti annuali e mensili

Aumento prezzi al consumo operai e impiegati							Totale F + G coefficiente di rivalutaz.		Coefficienti di rivalutaz. progressivi			
Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E	Tasso fisso 1,5%	(2)	(3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)	
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità												
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703	
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente												
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594	
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,808858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531	
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720	
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,894444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110	
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936	
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101545	
Dicembre 1989	—	—	102,657 (5)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541	
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674	
Dicembre 1991	—	—	115,695 (6)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142346	
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891	
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375	
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699	
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881	
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525622	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735	
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430	
Dicembre 1999	15-12	14-1-2000	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597	
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774	
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305	
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96146848	
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293	
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696	
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184	
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,33232103	
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789	
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239	
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180	
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111	
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609	
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	301,238557	1,03302885	4,00123857	
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,423535	1,500	1,922335	307,8215	1,01922535	4,078215	
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797	
Dicembre 2015	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879	
Dicembre	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr												
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064	
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249	
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434	
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618	
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,7773803	1,00625000	4,22773803	
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,299888	1,00750000	4,23299888	
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070993	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118667	
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,01202034	4,25274665	
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070993	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039	
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070993	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224	
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070993	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409	
Dicembre	15-12	14-1-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,698010	1,01795304	4,27698010	
2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr												
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327	329,184850	1,00349327	4,29184850	
Febbraio	15-2	14-3	101	0,7	0,697906	0,523430	0,25	0,773430	330,998698	1,0077343	4,30998698	

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Processo penale. La sentenza di condanna ferma il «count down» per un tempo non superiore a un anno e sei mesi

La prescrizione «allunga» i tempi

Il testo votato dal Senato dà tre mesi per esercitare la delega sulle intercettazioni

Guido Camera

Il testo di riforma del processo penale votato dal Senato modifica in modo significativo il codice penale e quello di procedura penale.

La versione approvata da palazzo Madama prevede: i) un aumento «della metà», in caso di atto interruttivo, del tempo necessario a prescrivere i reati di corruzione, induzione indebita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, maltrattamenti e reati sessuali di diversa natura in danno di minori; ii) l'inserimento tra le cause interruttive della prescrizione dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del Pm; iii) un'estensione dei casi di sospensione della prescrizione oggi previsti dall'articolo 159 comma 1 del codice penale; iv) un «congelamento» della prescrizione in caso di sentenza di condanna.

Quest'ultima è la novità più rilevante. La natura dell'intervento è sostanziale, dato che è stato collocato nel comma II dell'articolo 159: il divieto di applicazione retroattiva è una conseguenza inevitabile, ed è stato sancito espressamente dal Senato. Il congelamento opera «per un tempo non superiore a un anno e sei mesi»: inizia con il deposito della motivazione del-

la sentenza di primo grado e cessa con la pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo. Identico il termine tra il deposito della sentenza di condanna in appello e il dispositivo della sentenza della Cassazione.

Le cause di sospensione (articolo 159 comma 1) possono concorrere con il congelamento della prescrizione previsto dal comma successivo. Se però la sentenza del grado successivo proscioglie l'imputato, oppure annulla la sentenza o ne dichiara la nullità, il periodo di congelamento della prescrizione viene decurtato.

Il testo votato dal Senato prevede che il Governo emani, entro 3 mesi, dei decreti legislativi nelle seguenti aree: i) tutela della riservatezza delle conversazioni (in particolare tra difensore e assistito); ii) semplificazione dell'impiego delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e telematiche per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la P.a.; iii) disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti con il captatore informatico («trojan»).

La delega impone al Governo una serie di cautele per assicurare la riservatezza delle conversazioni intercettate, telematiche o

telefoniche, soprattutto se riguardano persone terze al procedimento, contengono dati sensibili, o sono penalmente irrilevanti. È previsto un delitto punto con pena non superiore a 4 anni di carcere per chi diffonde, per danneggiare la reputazione o l'immagine altrui, riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. Non c'è reato se le registrazioni sono utilizzate per esercitare il diritto di difesa o di cronaca.

Un argomento «caldo» è quello del trojan. Lo scorso luglio le sezioni unite della Cassazione (sentenza 26889), ne hanno sancito una legittimità piuttosto estesa.

La novella pone alcuni paletti: possibilità di usare il trojan nei luoghi di privata dimora solo se si sta svolgendo attività criminosa, controllo rigoroso del giudice sull'indispensabilità del ricorso a tale mezzo di ricerca della prova, utilizzo di tale mezzo di prova solo se un'associazione criminale ha finalità di terrorismo o criminalità organizzata, gestione da remoto ad opera della polizia giudiziaria, verbalizzazione analitica delle operazioni. Cautele minime per arginare «voraci» acquisizioni di dati personali con trojan. La delega impone al Governo una serie di cautele per assicurare la riservatezza delle conversazioni intercettate, telematiche o

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sintesi delle novità

01 | TAGLIO DEI PROCESSI

Il disegno di legge approvato dal Senato in materia penale contiene innanzitutto novità deflative, per diminuire il numero di procedimenti nti. Esse sono:

- estinzione dei reati procedibili a querela di parte se il danno viene risarcito prima del processo;
- procedibilità a querela per tutti i reati contro la persona puniti con pena sotto quattro anni, al di fuori della violenza privata;
- patteggiamento in appello (ma non per reati di mafia e terrorismo)

02 | STRETTA SUI TEMPI

- Il pubblico ministero ha tre mesi di tempo per decidere se esercitare l'azione penale dopo la fine delle indagini. I mesi diventano 15 per mafia e terrorismo
- Il pm, se resta inerte, può subire l'avocazione del fascicolo
- Partecipazione a distanza ai processi per imputati per delitti di grave allarme sociale

03 | PENA E PRESCRIZIONE

- Pene più severe per furto in abitazione, estorsione, rapina e

- scambio elettorale politico mafioso
- Periodi di «congelamento» della prescrizione in caso di sentenza di condanna
- Prescrizione più lunga per corruzione, induzione indebita, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, maltrattamenti e reati sessuali di diversa natura in danno di minori

04 | RITI ALTERNATIVI

- Controlli semplificati sui patteggiamenti
- Sconti di pena per riti abbreviati riguardanti contravvenzioni
- Termine dato al pm per replicare alle indagini della difesa depositate poco prima della richiesta di giudizio abbreviato
- Il rito abbreviato sana eventuali irregolarità procedurali e radica la competenza del giudice

05 | IMPUGNAZIONI

- Inammissibilità appelli generici
- Divieto per l'imputato di ricorrere personalmente per cassazione
- Possibilità per la Cassazione di

dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità

- Aumento sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità

06 | VITTIMA E IMPUTATO

- Diritto per la persona offesa di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale
- Più difficile dilazionare i colloqui in carcere, nelle indagini, tra difensore e indagato

07 | INTERCETTAZIONI

- Regolamentazione dell'uso investigativo dei trojan
- Maggiore riservatezza sulle conversazioni intercettate
- Introdotto il reato di diffusione di conversazioni o riprese effettuate fraudolentemente per finalità di danno altrui

08 | CARCERI

- Semplificazione delle modalità di accesso a misure alternative
- Interventi di medicina penitenziaria e a favore dell'integrazione dei detenuti stranieri;
- Agevolazioni per il lavoro retribuito dei condannati e riconoscimento del diritto all'affettività

ROMA

Passa alla Camera il **decreto legge sulla sicurezza integrata**.

Il provvedimento, voluto dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, insieme al decreto sull'immigrazione - all'esame, a sua volta, del Senato - ha avuto 230 sì, 56 no e 66 astenuti, compresi i deputati del M5S. Il testo proposto e approvato al Consiglio dei ministri dal titolare del Viminale, Marco Minniti, ha avuto alcune correzioni con l'iter a Montecitorio. È passato un emendamento di Forza Italia, con il parere favorevole del relatore, che prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita - per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio - se il reato con violenza alla persona o alle cose avviene nelle manifestazioni pubbliche ed è ripreso da telecamere e con immagini fotografiche; l'identificazione del reo deve avvenire non oltre il «tempo necessario» per arrivare alla identità del reo e comunque entro 48 ore dal fatto.

È stato invece ritirato dal governo l'emendamento per introdurre il codice identificativo sulle divise della polizia. Il vicesegretario dell'Interno, Filippo Bubbico, ha assicurato che il testo è stato revocato «per mere questioni tecniche e sarà reintrodotta al Senato in questo provvedimento». L'emendamento prevedeva che «gli operatori delle forze di polizia impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentire l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza». Boccia invece gli emendamenti di Lega, Fi e M5S che miravano a trasformare in reato l'esercizio reiterato dell'attività di parcheggio abusivo, fino all'arresto: Paula della Camera ha approvato un emendamento che amplia le sole sanzioni amministrative che passano da 100 a 3.500 euro; se si utilizzano dei minori le sanzioni possono essere raddoppiate.

Tra non poche polemiche è stato ritirato l'emendamento delle commissioni che dava la possibilità agli enti locali di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili come le scuole o altri luoghi abitualmente frequentati da minori. Bubbico tuttavia ha precisato:

to: «Confermo la volontà del governo di affrontare la questione» attraverso «una limitazione dell'accesso al gioco d'azzardo» anche per «garantire i soggetti più fragili ed esposti al fenomeno».

Tra le altre novità del provvedimento, per i writer viene stabilito che se il reato è commesso su immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati o monumenti il giudice può decidere di concedere la condizionale a patto che il writer ripulisca tutto. Si rafforzano anche i poteri del sindaco nell'emaneare ordinanze in materia di divieto di vendita di alcolici ma anche interventi per situazioni di grave incuria del territorio, ambientale o di altra natura. Passa anche l'equo indennizzo per la polizia municipale così come il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

M.Lud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice antimafia. Misura ampia per i beni dopo la morte

Intestazioni fittizie nella confisca

Patrizia Macioschi

La **confisca dei beni del soggetto socialmente pericoloso** può riguardare, dopo la sua morte, sia i beni acquisiti per successione ereditaria sia quelli intestati in maniera fittizia o trasferiti a terzi. Le **Sezioni unite** (sentenza 12621) chiariscono la portata dell'articolo 18 del codice antimafia (Dlgs 159/2011) che regola l'applicazione delle misure patrimoniali dopo la morte del preposto.

I giudici privilegiano un'interpretazione a «large raggio» della norma considerando confiscabili anche i beni che devono considerarsi nella disponibilità indiretta del soggetto pericoloso in virtù di «finti» trasferimenti fatti in vita. Una lettura che rispetta l'obiettivo

del Codice antimafia: evitare che l'illecita disponibilità dei beni del mafioso o dell'appartenente alla criminalità organizzata proseguisca a qualunque titolo.

Per questo la confisca deve riguardare anche eventuali «signorie di fatto» da parte dei successori a titolo universale o particolare e di terzi interessati.

Il secondo nodo che le Sezioni unite hanno sciolto riguardava la necessità o meno che la confisca del bene del terzo sia accompagnata dalla dichiarazione di nullità degli atti di disposizione negoziale, attraverso i quali si sono realizzati i passaggi di mano «di facciata». Anche in questo caso le Sezioni unite sgombrano il tavolo dall'equivoche che la dichiarazione

ne sia pregiudiziale. Il presupposto per la confisca è l'accertamento giudiziale della fittizietà del trasferimento o dell'intestazione. La dichiarazione di nullità delle relative disposizioni è, di fatto, una conseguenza del risultato dell'indagine e scatta contestualmente alla confisca. È l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione da parte del giudice non è un vizio rilevante ma solo un'omissione, rimediabile con la procedura prevista per l'errore materiale. L'ultima precisazione sulle presunzioni di fittizietà che vanno riferite esclusivamente agli atti realizzati «dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe stradali. Se il proprietario del mezzo dichiara che guidava un prestanome

Incolpare un altro è reato di falso

Maurizio Caprino

Chi riceve una **multa stradale** che comporta conseguenze sulla **patente** e dichiara che al momento dell'infrazione guidava un **conducente diverso** da quello effettivo commette il reato di **falso ideologico** e a volte rischia di non poter beneficiare della non punibilità per **tenuità del fatto**. Lo conferma la **Corte di cassazione**, con la sentenza 12779/2017 depositata ieri.

Una pronuncia che riguarda un caso particolare: l'agente che aveva accertato l'infrazione era stato molto scrupoloso nel redigere il verbale (annotando anche il sesso del conducente che aveva visto tenere in mano il telefono cellulare mentre guidava) e la

guidatrice-proprietaria dell'auto aveva precedenti penali e si era comportata con «sfrontatezza».

Meno particolare il motivo della menzogna: evitare la decurtazione dei punti e la sospensione della patente.

Il comportamento dell'arcorrente è stato comunque considerato dai giudici di ostacolo all'applicazione del beneficio della non punibilità per tenuità del fatto. Quanto alla configurabilità della falsità ideologica commessa da privati (articolo 483 del Codice penale), la Cassazione usa un ragionamento che aveva già fatto un anno fa a proposito della falsa dichiarazione di smarrimento della patente per chiederne un duplicato

(sentenza 17381/2016).

Il ragionamento parte dal fatto che il reato c'è quando «la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati», come quando c'è l'obbligo di legge di dichiarare il vero, dal quale discendono «specifici effetti di documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale». Questo è il caso anche della dichiarazione delle generalità di chi guida al momento dell'infrazione, perché essa «produce l'effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Truth-Il prezzo della verità

21.15 | **SKY CINEMA 1**

Film con Cate Blanchett (nella foto)



DAN NON PERDERE

21.15 | **RAI 5****La vera natura di Caravaggio**

Gli ultimi anni di vita di Caravaggio, caratterizzati da quadri tragici, notturni e senza speranza, nella ricostruzione di Tomaso Montanari.

21.15 | **SKY ARTE****Nureyev - Danza per la libertà**

Danza, spionaggio e passione: serata dedicata al più grande ballerino di tutti i tempi, Rudolf Nureyev.

ATTUALITÀ

21.00 | **HISTORY****Top 10: sfida alla storia**

Grandi metropoli antiche: Atene, Alessandria, Roma al massimo del loro splendore.

21.15 | **FOCUS****Giganti su rotaia**

Il White Pass & Yukon Route Railroad, costruito nel 1898, attraverso alcuni dei territori più selvaggi del Canada.

SPETTACOLO

21.10 | **LAEFFE****Victoria**

Splendori imperiali britannici: la Regina Vittoria e il suo lunghissimo regno.

21.20 | **RAIDUE****Cani sciolti**

di Baltasar Kormákur, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Usa 2013 (109'). Due poliziotti nei guai: i narcos hanno scoperto il loro doppio gioco.

RADIO 24

Prestiti in crescita

10.30 | **RADIO 24 - CUORE E DENARI**

Gli italiani tornano al credito. Di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani (foto)



Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-238666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

6.15 | **America 24**6.30 | **24 mattino - L'Italia si desta**

di Alessandro Milan

7.00 **Gr 24**7.20 **In primo piano**

di Alessandro Milan e Oscar Giannino

8.15 | **24 mattino - Attenti a noi due**

di Alessandro Milan e Oscar Giannino

9.05 | **Mix 24**

di Giovanni Minoli

9.05 **Vale la pena**9.30 **Musica e storia**

di Nicoletta Carbone e Debora

10.30 | **Cuore e denari**

di Nicoletta Carbone e Debora

18.30

La zanzara**NESSUNA BANALITÀ, SOLO LE VOSTRE OPINIONI**

Ogni giorno l'attualità è senza tabù e senza censure con Giuseppe Cruciani (foto) e David Parenzo. Alla fine della giornata, con i titoli dei telegiornali in diretta, inchieste, voci catturate dalle tv di tutto il mondo e ospiti che non avete mai sentito. «La zanzara» diventa la zona franca degli ascoltatori, uno spazio nemico della banalità, l'arena dove il primo comandamento è parlare chiaro

Rosciani

12.05 | **Melog, cronache meridiane**

di Gianluca Nicoletti

13.00 | **Effetto giorno, le notizie in 60 minuti**

di Simone Spetia

13.45 **America 24 di Mario Platero**di 14.05 | **Tutti convocati**

con Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo

15.30 | **Il falco e il gabbiano**

di Enrico Ruggeri

16.30 | **La versione di Oscar**

di Oscar Giannino

17.05 | **Focus economia**

di Sebastiano Barisoni

18.30 | **La zanzara**

di Giuseppe Cruciani

20.55 | **Smart city**

di Maurizio Melis

21.00 | **Effetto notte, le notizie in 60 minuti**

di Roberta Giordano

22.05 | **2024**23.05 | **Mix 24 R**

GR24: all'ora

STRADE IN DIRETTA: ai 15° e ai 45°

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi

* ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:30 ▼ 18:32 | Roma ▲ 06:17 ▼ 18:19



Nord: bel tempo prevalente, tendenza entro sera ad aumento delle nubi, specie su Liguria e Triveneto. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21.

Centro e Sardegna: bel tempo con ampio soleggiamento su tutti i settori; tra pomeriggio e sera nubi in aumento sull'area Toscana. Temperature in lieve aumento su regioni adriatiche, massime tra 15 e 20.

Sud e Sicilia: l'alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 19.

Domani

* ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:28 ▼ 18:33 | Roma ▲ 06:15 ▼ 18:20



Nord: nubi sulle Alpi confinanti con locali nevicate oltre i 1800-2200m. Addensamenti su Friuli e Centro-Est Liguria; sole offuscato da nubi medio-alte di passaggio altrove. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla medio-alta Toscana; velature e stratificazioni altrove, più spesse dal pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20.

Sud e Sicilia: qualche nube sulle tirreniche peninsulari, sole a tratti offuscato da velature sulle altre regioni. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 20.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi			
Ancona	7	18	11	17	Atene	5	17	4	17
Bari	9	16	11	19	Berlino	4	8	7	8
Bologna	6	20	8	20	Bruxelles	7	10	6	12
Cagliari	8	18	7	19	Bucarest	3	12	3	16
Firenze	5	20	7	18	Copenaghen	4	7	3	6
Genova	8	14	12	15	Dubino	3	11	10	12
Milano	9	22	10	22	Francoforte	6	11	10	12
Napoli	9	16	12	15	Istanbul	2	9	0	14
Roma	12	16	12	18	Lisbona	10	21	10	24
Palermo	7	20	9	16	Londra	4	11	11	14
Torino	8	22	9	22	Madrid	4	21	4	21
Venezia	6	15	7	16	Mosca	1	4	1	4
Sole									

LOTTO												
Estrazione del 16/03/2017												
Lotto						SuperEnalotto Combinazione vincente						
Nazionale	40	39	10	19	26	2	4	17	19	38	56	Jolly 80
Bari	7	76	44	24	67	Numero Superstar 23						
Cagliari	8	19	38	46	74	Montepremi 3.911.019,60€						
Firenze	76	16	80	53	65	5+1	–					
Genova	42	70	28	87	2	5 punti	–					
Milano	19	15	79	67	88	4 punti	403 547,55€					
Napoli	50	53	79	68	87	3 punti	17.029 32,70€					
Palermo	23	67	31	48	62	2 punti	276.408 5,86€					
Roma	13	47	86	77	89	5 stella	–					
Torino	85	86	37	29	24	4 stella	2 54.755,00€					
Venezia	40	74	78	48	16	3 stella	64 3.270,00€					
						2 stella	1.409 100,00€					
						1 stella	9.656 10,00€					
						0 stella	21.978 5,00€					

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

In breve

EUROPA/1

Lavoro, distacco sotto la lente



Il programma «Essi» finanzia con 2,7 milioni di euro iniziative per il miglioramento della cooperazione amministrativa tra gli organismi nazionali competenti e le parti sociali coinvolti nel monitoraggio e nella corretta applicazione della normativa sul distacco dei lavoratori. La partnership di progetto deve essere costituita da almeno quattro soggetti (candidato principale più tre partner) stabiliti in quattro diversi Stati Ue o altri Paesi ammissibili. La scadenza è prevista per il 9 giugno 2017.

EUROPA/2

Pool di esperti per le crisi bancarie

Il bando di gara lanciato dalla Corte dei Conti europea prevede la conclusione di un contratto quadro multiplo per prestare assistenza e consulenza per il controllo di gestione annuale delle risoluzioni delle crisi bancarie gestite dal Comitato di risoluzione unico all'interno del quadro normativo dell'unione bancaria. Il budget è di 1 milione di euro e la scadenza il 2 maggio 2017.

A CURA DI
Maria Adele Cerizza

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i finanziamenti europei su:
<http://www.ilssole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml>

Imprese in difficoltà. Conto alla rovescia per gli incentivi per le zone colpite da recessione «non complessa»

Aree di crisi, click day il 4 aprile

Domande «a sportello»: per le risorse distribuzione fino a esaurimento

Alessandro Sacrestano

■ Parte la corsa agli incentivi previsti dalla legge n. 181/89, per gli investimenti da realizzare nei territori delle aree di crisi industriale non complessa. È, infatti, fissato al prossimo 4 aprile (ore 12) il **click day** per la presentazione delle domande di agevolazione.

A stabilirlo è il decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio scorso, che ha disciplinato termini e modalità di inoltro delle istanze. Tuttavia, tenuto conto dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito i Co-

della dotazione complessiva, ossia 44 milioni di euro, è stata esplicitamente accantonata a favore dei progetti realizzati nell'ambito degli accordi di programma.

Le richieste

Le domande, chiarisce il provvedimento di febbraio, vanno trasmesse seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nella sezione dedicata alla legge n. 181/89 del sito del soggetto gestore, Invitalia (www.invitalia.it).

L'esame delle richieste inoltrate avverrà con procedura valutativa, con procedimento a "sportello". Questo significa che l'attribuzione delle risorse continuerà fino ad esaurimento delle stesse, circostanza che sarà comunicata dal ministero, con conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

L'esame delle richieste inoltrate avverrà con procedura valutativa, con procedimento a "sportello". Questo significa che l'attribuzione delle risorse continuerà fino ad esaurimento delle stesse, circostanza che sarà comunicata dal ministero, con conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

La mappa dei territori

Per avere contezza delle aree interessate dalla norma di agevolazione, bisognerà fare riferimento al decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico del 19 dicembre 2016 e, nel dettaglio, all'allegato che individua regione per regione, i Comuni nei quali potranno realizzarsi gli interventi agevolati che, val bene rammentarlo, interessano le aree di crisi non complessa e che dovranno avere un taglio minimo di 15 milioni di euro.

Gli stessi dovranno essere fi-

Gli incentivi per le aree di crisi semplice

01 | LA NORMA «MADRE»

La legge 181/89 pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» n. 118 del 23 maggio 1989 è lo strumento per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Finanzia iniziative imprenditoriali per risolvere il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione. Gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 giugno 2015 pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 178 del 3 agosto 2015

02 | BENEFICIARI

Le sole società di capitali, incluse le società cooperative e consortili, già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aventi sede operativa, o intenzionati ad aprirla, nei territori individuati dal decreto del 19 dicembre 2016

03 | PROGRAMMI

Si tratta di agevolazioni che andranno ai programmi per: a) nuove unità produttive che adottino soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative; b) ampliamento e/o riqualificazione di stabilimenti esistenti attraverso la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento radicale del processo produttivo; c) realizzazione di nuove unità produttive o ampliamento di

quelle esistenti che forniscano servizi turistici; d) acquisizione di uno stabilimento o di alcune sue parti (macchinari, attrezzature, ecc.)

04 | SETTORI

Rientrano nelle agevolazioni i settori: a) manifatturiero; b) estrattivo di minerali da cave e miniere; c) produttivo di energia o di tutela ambientale; d) servizi alle imprese; e) sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva

05 | LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni consistono in un mix di interventi e in particolare: a) un finanziamento agevolato per il 50% degli investimenti ammissibili. La restituzione deve avvenire in massimo 10 anni, a cui si aggiunge un periodo di preammortamento massimo di 3 anni; b) un finanziamento a fondo perduto e contributo diretto alla spesa non superiore al 25% dell'investimento ammissibile. L'ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell'impresa, oltre che dalla tipologia del regime di aiuto richiesto c) un'eventuale partecipazione al capitale su richiesta dell'impresa

06 | IL TETTO

Le tre tipologie di agevolazioni non possono comunque superare il 75% dell'investimento complessivo

nalizzati al rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore, attraverso l'implementazione di progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione, con l'obiettivo di creare nuova occupazione sul territorio.

Il taglio dell'agevolazione, quindi, devia concettualmente dalla filosofia di Industria 4.0, concentrandosi maggiormente sulla "risorsa" uomo.

Tra le proposte agevolabili sono compresi anche i programmi di investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti di innovazione organizzativa.

Le agevolazioni

Gli incentivi riconoscibili a fronte dei programmi presentati, coprono fino al 75% dell'investimento ammissibile, con un mix di: a) contributo a fondo perduto in conto impianti; b) contributo a fondo perduto alla spesa; c) finanziamento agevolato.

Le spese ammissibili comprendono: ■ il terreno (in misura massima del 10% sul totale spese ammissibili); ■ le opere murarie (con una percentuale del 40%, elevabile al 70% nel caso di imprese turistiche); ■ impianti, macchinari ed attrezzature;

■ immobilizzi immateriali (nel limite del 50%); ■ consulenze e servizi di Ict (nel limite massimo del 5% e per le sole piccole e medie imprese). Possono inoltrare domanda le sole società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili, non importa di quale dimensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle Regioni

LAZIO/1

Fondi per 4 milioni a startup e spin-off

Aprirà i battenti il 20 aprile lo sportello «Pre-seed», il nuovo strumento varato dalla Regione Lazio che con 4 milioni di euro sosterrà l'avvio e il consolidamento di startup innovative «ad alta intensità di applicazione di conoscenza» e degli spin-off della ricerca.

Le risorse, a valere sul Por Fest Lazio 2014-2020, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto, articolati in due diversi tipi di sostegno alle imprese. Per le startup innovative ad alta intensità di conoscenza sarà erogato un contributo massimo del 100% dell'apporto di capitale fornito dai soci, con un importo che va da 10.000 a 30.000 euro. Nel caso di investitori terzi e indipendenti (investitori professionali, «business angels», equity crowdfunding) con

investimenti di almeno 10.000 euro il contributo massimo salirà a 40.000 euro.

Per le startup nate da spin-off della ricerca il contributo va da 10.000 a 100.000 euro e deve corrispondere alla somma del valore della quantità di tempo lavorativo fornito dai "soci innovatori" nel primo anno e del valore del capitale investito. «La Regione - spiega una nota della Pisana - intende così finanziare startup costituendo nelle quali sia chiara la presenza di almeno un "socio innovatore" proveniente dal mondo della ricerca (pubblica o privata) e che ne valorizzino gli esiti dell'attività di ricerca».

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 20 aprile sul portale regionale GeCoWeb (www.lazioinnova.it). (f.l.a.)

LAZIO/2

Innovazione, bonus riservato alle donne

Arriva alla sua terza edizione il bando «Innovazione sostantivo femminile» che questa volta potrà contare su un budget di 2 milioni di euro. I fondi sono destinati a micro, piccole e medie imprese e società tra professionisti in cui il titolare sia una donna, società di capitali le cui quote siano, per almeno 2/3, in possesso di donne e rappresentino almeno i 2/3 del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, cooperative o società di persone in cui il

numero di donne socie sia almeno il 60% della compagine sociale. Si tratta di contributi a fondo perduto fino a un massimo del 70% di copertura delle spese ammissibili che finanzieranno progetti per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie e che siano coerenti con le aree di specializzazione della Smart Specialization Strategy (S3) regionale. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 24 aprile 2017 sulla piattaforma GeCoWeb. (f.l.a.)

Professioni & Territorio

Leggi e norme, la competenza che fa la differenza

Gli avvocati affidano alla loro esperienza e alla conoscenza delle varie materie la soluzione delle controversie

Studio Associato Avv. Claudio Ciano: Esposizioni lavorative nocive ad amianto e ad altre sostanze – Limitazioni della responsabilità datoriale



Al centro: Avv. Claudio Ciano
Da sinistra: Avv. Francesco Rotondo, Dott. Commercialista Roberta Ciano, Avv. Stefania Ciano, Avv. Adelaide Sibilo

■ Il contenzioso in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. relativo al risarcimento del danno non patrimoniale per malattia professionale è iniziato da oltre un ventennio per casi di mesotelioma, patologia strettamente correlata alla lavorazione dell'amianto. Nel tempo si è verificato un notevole incremento delle richieste giudiziali, sia per la rilevanza data alla esposizione "ambientale" ed indiretta all'amianto, sia per la estensione data dalla scienza medica a malattie multifattoriali ritenute correlabili tanto all'asbesto quanto altre sostanze nocive, sia per le iniziative giudiziali da parte di ex dipendenti di ditte appaltatrici di lavori all'interno di stabilimenti industriali. Lo Studio Legale e Commerciale Avv. Claudio Ciano - Associazione Professionale, con sede in Napoli alla Via Generale G. Orsini n.46, a mezzo del proprio socio fondatore, Avv. Claudio Ciano, e dei propri avvocati associati, da ben oltre un decennio si occupa della difesa datoriale in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali da responsabilità ex art. 2087 c.c., derivanti ai lavoratori da malattie professionali, contrastando il

paradigma secondo il quale la sola presenza "ambientale" dell'amianto e di altre sostanze nocive e di una malattia, anche multifattoriale, possa ritenersi sufficiente ad individuare una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ed il conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Sulla scorta delle difese dello studio Ciano, sono intervenute numerose sentenze del Tribunale di Napoli su alcune delle argomentazioni sostenute: in materia di esonero di responsabilità del datore di lavoro relativamente al danno biologico, ai sensi del D.lgs n.38/2000, il Tribunale di Napoli, in numerose sentenze, ha precisato che l'esonero del datore di lavoro in virtù del predetto D.lgs 38/2000 opera per tutto il danno biologico, senza possibilità di richiedere per tale danno neanche un risarcimento in via "differenziale", escludendo il ricorso alle tabelle civili, essendo operanti e normativamente previste quelle adottate dall'Inail nell'indennizzare il danno biologico, escludendosi la copertura dall'Assicurazione obbligatoria solo per il danno biologico cd. "micropermanente", per il danno biologico temporaneo e per il danno

morale (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.3929/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.284/17). Altre più numerose sentenze si sono pronunciate nel senso di ammettere la richiesta di un danno differenziale tra quanto corrisposto dall'Inail ed il maggior danno subito ma hanno precisato sia la necessità della preventiva richiesta dell'indennizzo all'Inail (Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n.9054/13; Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 8397/15), sia la necessità della sussistenza della colpa e della effettiva ed accertata prova del maggior danno subito (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n. 4083/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.3897/2013); Circa la responsabilità di cui all'art.2087 c.c., alcune pronunzie, hanno affermato che la predetta norma "non porta a configurare un caso di responsabilità oggettiva né può ritenersi, per la sua generica formulazione, di una tale forza cogente da lasciare senza possibilità di difesa il datore di lavoro la cui responsabilità va comunque collegata alla violazione di norme specifiche e non frutto di tentativi esplorativi". Ed ancora che "deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile...neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricorri a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni tecniche acquisite dalla scienza." (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.13536/12; n. 3983/2013 e Tribunale di Torre Annunziata n. 1440/2013). In ordine alla cd "multifattorialità" di determinate patologie, alcune pronunce ed una recente sentenza del Tribunale di Napoli, hanno confermato il principio secondo il quale la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene, investe soltanto il nesso tra la malattia e le relative specifiche cause morbigene e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morbosio. (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.1442/2017). Per quanto poi concerne la responsabilità nei confronti dei dipendenti di Ditte Appaltatrici, una recente Sentenza del Tribunale di Napoli, esprimendosi in senso non conforme alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità e premettendo che l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. integra un obbligo contrattuale inerente il solo rapporto di lavoro, ha affermato che, relativamente ai dipendenti delle ditte appaltatrici, "non può gravare in capo alla società "Appaltante" alcun obbligo né di informazione del lavoratore al fine della pericolosità delle lavorazioni cui egli fosse stato addetto, né di predisposizione a suo favore di mezzi di protezione individuali atti a prevenire fattori di rischio quali, ad esempio, l'inhalazione di polveri di asbesto." (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.930/2017). ■



Avv. Giulio Gaeta

Studio Gaeta

L'esperienza del Tributarista

■ Lo studio Gaeta a Napoli è noto come Studio Tributario. Sorto a inizio '900 con Giulio Gaeta, oggi è guidato dal nipote Avv. Giulio, figlio del primogenito Avv. Ugo. Giulio Gaeta ha oltre 30 anni di esperienza come Tributarista. «Il sistema tributario - spiega - prevede aliquote di tassazione che variano dal 23% al 43% del reddito prodotto. Se aggiungiamo addizionali, deduzioni e detrazioni non ammesse, si toccano livelli insostenibili». Il processo tributario vigente per l'Avv. Giulio Gaeta è anomalo. «La difesa è assunta anche da non Avvocati. Ma il difensore non Avvocato non può patrocinare dinanzi la Corte Suprema di Cassazione. Dunque, il ragioniere o il commercialista che ha difeso il cliente dinanzi le Commissioni Tributarie non può concludere il mandato». Così la Cassazione è intasata di cause tributarie, spesso intraprese solo per consentire al contribuente di ritentare la strada nel merito. Per l'Avv. Gaeta occorre insomma «un fisco migliore». Info: giulio.gaeta@avvocatogiulio.gaeta.it. ■

Avv. Di Santo

Professionalità prima di tutto

■ Esperienza trentennale nei vari settori del diritto e una struttura capace di dare assistenza e consulenza a tutto tondo: è lo Studio Legale Di Santo. Fondato nel 1978 dall'Avv. Roberto Di Santo, è guidato da Antonio Di Santo: «la nostra idea di base è garantire un supporto legale professionale, caratterizzata da celerità d'intervento e cura personalizzata dei clienti». Lo studio ha sedi a Guardia Sanframondi e Telese Terme (Benevento), assicurando assistenza in campo giudiziale e stragiudiziale in diritto civile, penale e amministrativo. Ma la vera forza dello studio Di Santo sta in un pool di avvocati e collaboratori esperti, ognuno dei quali specializzato in un ramo del diritto, per assicurare al cliente consulenza ed assistenza capillare e di elevato profilo. Attorno allo studio ruotano poi una serie di consulenti esterni di assoluto livello e decennale esperienza nei settori più disparati: da quello medico al tecnico, dal fiscale al commerciale. Info: www.avvocatoantoniodisanto.com. ■



Avv. Antonio Di Santo



Avv. Pierfrancesco Micillo

Avv. Micillo

«Indebitamento: ecco cosa fare»

■ La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è di stretta attualità. Lo sa bene l'Avv. Pierfrancesco Micillo, dello studio legale Micillo-Sabino di Napoli e Roma. «La legge consente alle persone fisiche o giuridiche non soggette a fallimento di presentare in caso di sovraindebitamento un piano per regolare i rapporti tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, con la possibilità di operare uno stralcio di parte delle pretese creditorie con un piano o con la procedura di liquidazione del proprio patrimonio». Da ausilio alla redazione del piano l'OCC, professionista che verifica la fattibilità del piano. «Condizione di ammissibilità è tra l'altro il vaglio di meritevolezza dell'autorità giudiziaria, contraddistinta dall'aver assunto posizioni debitorie con la prospettiva iniziale di potervi adempiere». Di particolare rilievo è l'esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore dalla morsa creditoria. Info: studiolegalemicillosabino@live.it www.studiolegalemicillosabino.it. ■

Avv. Leopardi

Grande esperienza per i farmacisti

■ Il sistema delle farmacie in Italia vive notevoli cambiamenti. Cambiamenti che potrebbero essere maggiori se dovessero essere accolte le istanze di maggiore concorrenza nell'ambito del servizio farmaceutico. Ne è consapevole l'Avv. Paolo Leopardi, esperto di diritto civile e amministrativo, che ha dedicato la propria attività agli interessi della categoria dei farmacisti e presta oggi assistenza anche alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani, a diversi ordini provinciali ed all'Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti). «Modificare - afferma l'Avv. Leopardi - un servizio essenziale, quale è quello farmaceutico in Italia, sarebbe un enorme errore, tenuto conto dell'efficienza di tale sistema. Occorrerà, quindi, tutelare il settore al fine di garantire la pubblica salute. Occorrerà però, allo stesso tempo, che i farmacisti si adegui ai tempi, modernizzando ed ampliando i servizi nelle farmacie». Info: avv.paolo Leopardi@gmail.com. ■



Avv. Paolo Leopardi



RENDI LA TUA PARTITA IVA PIÙ LEGGERA

BUSINESS DAYS 16-23 MARZO

SCEGLI QUALI COSTI ELIMINARE DALLA GESTIONE DELLA TUA AUTO AZIENDALE:

SE **NOLEGGI** L'AUTO, CON **BE-FREE PRO** AVRAI ZERO ANTICIPO, BOLLO E ASSICURAZIONE INCLUSI
E PUOI RESTITUIRLA DOPO 24 MESI SENZA PENALI.

SE LA **ACQUISTI**, AVRAI "EASY CARE", IL PACCHETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DI MOPAR® VEHICLE PROTECTION, VALIDO PER 3 ANNI, INCLUSO NEL PREZZO.

